FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

MISURA 4 – "Investimenti in immobilizzazioni materiali"

SOTTOMISURA 4.1 – "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole"

OPERAZIONE 4.1.03 – "Incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione"

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

INDICE

PARTE I "DOMANDA" 2
1 FINALITÀ E OBIETTIVI 2
2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE 3
3 SOGGETTI BENEFICIARI 3
4 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 3
5 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI 3
6 COSA VIENE FINANZIATO 4
7 DOTAZIONE FINANZIARIA 6
8 CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE 7
9 DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI 7
10 CRITERI DI VALUTAZIONE 7
11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 10
12 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 11
13 ISTRUTTORIA 13
14 APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO 15
15 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI 15
16 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 16
17 PROROGHE 17
18 VARIANTI 17
19 CAMBIO DEL SOGGETTO RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO 19
PARTE II "DOMANDA DI PAGAMENTO" 19
20 MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE 20
21 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI 23
22 CONTROLLO IN LOCO 23
23 FIDEIUSSIONI 24

24 CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ AI REQUISITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 24

25 CONTROLLI "EX POST" 24

26 DECADENZA DAL CONTRIBUTO 25

27 PROCEDIMENTO DI DECADENZA 25

28 IMPEGNI 26

29 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI 27

PARTE III "DISPOSIZIONI FINALI" 27

30 ERRORI PALESI 27

31 RINUNCIA 28

32 MONITORAGGIO DEI RISULTATI 28

33 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI 29

34 SANZIONI 29

35 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 30

36 RIEPILOGO TEMPISTICA 30

ALLEGATO 1 – CARTOGRAFIA DEL TERRITORIO DI APPLICAZIONE 31

ALLEGATO 2 – CLASSIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI IN STATO QUANTITTIVO NON BUONO 32

ALLEGATO 3 - PIANO AZIENDALE DI RISPARMIO IDRICO 34

ALLEGATO 4 - INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PROSPETTO RELATIVO ALL'INTERVENTO PROPOSTO 36

ALLEGATO 5 – METODOLOGIA PER IL CALCOLO DEI FABBISOGNI IRRIGUI 44

ALLEGATO 6 – SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 53

ALLEGATO 7 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO, DI CUI AL PARAGRAFO 12.4, LETTERA G) 59

ALLEGATO 8 – VARIANTI DI CUI AL PARAGRAFI 18.3, COMMA 2) E 18.4, COMMA 3) 60

ALLEGATO 9 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SALDO DEL CONTRIBUTO, DI CUI AL PARAGRAFO 20.2, COMMA 1) 61

ALLEGATO 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI, DI CUI AL PARAGRAFO 35 62

PARTE I "DOMANDA"

1 FINALITÀ E OBIETTIVI

L'Operazione si pone l'obiettivo di ridurre in fabbisogno e l'utilizzo di acqua per irrigazione in ambito aziendale.

L'Operazione contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo generale di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 4, lettera b) "Garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima" e dell'obiettivo specifico del PSR "Aumentare l'efficienza del sistema irriguo lombardo".

L'Operazione contribuisce in via prioritaria alla focus area 5 (a) di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 "Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura".

2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE

L'Operazione si attua sul territorio regionale dei 12 Comprensori di bonifica e irrigazione, così come definiti con deliberazione della Giunta regionale (d.g.r.) 8 febbraio 2012, n. 2994, e d.g.r. 19 settembre 2016, n. 5594, ai sensi della Legge Regionale del 5 dicembre 2008, n. 31 e s.m.i., elencati nella Tabella 1, la cui estensione e localizzazione sono consultabili nell'Allegato 1 delle presenti disposizioni e sul Portale WEB del CeDATeR (Centro Dati Acqua e Territorio Rurale) di URBIM-ANBI Lombardia all'indirizzo http://cedater.anbilombardia.it/.

Tabella 1 – Comprensori di bonifica e Consorzi di riferimento

Comprensorio di bonifica	Consorzio di bonifica di riferimento
01 - Lomellina-Oltrepò	Associazione Irrigazione Est Sesia*
02 - Est Ticino Villoresi	Est Ticino Villoresi
03 - Muzza	Muzza Bassa Lodigiana
04 - Media Pianura Bergamasca	Della Media Pianura Bergamasca
05 - Adda-Oglio	Dugali, Naviglio, Adda-Serio
06 - Oglio Mella	Oglio Mella
07 - Mella e Chiese	Chiese
08 - Destra Mincio	Garda Chiese*
09 - Laghi di Mantova	Territori del Mincio*
10 - Navarolo	Navarolo Agro Cremonese Mantovano
11 - Terre dei Gonzaga in destra Po	Terre dei Gonzaga in destra Po*
12 – Burana	Burana*

* Consorzio interregionale.

3 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda i seguenti soggetti:

a) Imprenditore individuale,
b) Società agricola[1] di persone, di capitali o cooperativa.

4 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti richiedenti di cui al paragrafo 3, alla data di presentazione della domanda di contributo, devono essere in possesso dell'attestato della qualifica di IAP[2], anche sotto condizione, rilasciato dall'Ente competente. Tale condizione deve sussistere sino alla conclusione del periodo di mantenimento degli impegni di cui ai successivi paragrafi 28.1 e 28.2.

5 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI

In conformità con l'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 gli interventi saranno attuati in coerenza con gli indirizzi della Direttiva 2000/60/CE, in applicazione delle disposizioni del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po, adottato con Delibera n. 1 in data 03.03.2016 dell'Autorità di Bacino e approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016.

[1] Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i.

[2] Ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i. e della deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. 20732 del 16.02.2005, pubblicata sul BURL n. 9, Serie Ordinaria del 28.02.2005.

Per quanto concerne la definizione dello stato quantitativo dei corpi idrici si fa riferimento alla classificazione di cui all'Allegato 2 delle presenti disposizioni attuative, che riporta l'elenco dei corpi idrici in stato quantitativo NON BUONO.

Gli interventi sono ammissibili a finanziamento qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) prevedano la riconversione da un metodo irriguo per scorrimento ad un metodo più efficiente fra quelli indicati nel paragrafo 6.1;
b) siano realizzati nel territorio regionale cosi come definito al paragrafo 2;
c) consentano un risparmio idrico potenziale per l'irrigazione dei terreni aziendali interessati pari almeno al 25% secondo i parametri tecnici del sistema o dell'impianto esistente.
   Se l'intervento riguarda corpi idrici classificati in condizioni non buone per lo stato quantitativo della risorsa di cui all'Allegato 2, deve:
   1) garantire una riduzione effettiva del consumo d'acqua pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale; e
   2) garantire una riduzione effettiva del consumo d'acqua dell'intera azienda pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'intervento stesso, se riguarda un'unica azienda agricola;
d) prevedano l'installazione di contatori per la misurazione dei consumi di acqua irrigua relativi ai terreni aziendali interessati dall'intervento, salvo che essi siano già presenti; inoltre, se l'intervento riguarda terreni irrigati con acque derivate da corpi idrici classificati in condizioni non buone per lo stato quantitativo della risorsa di cui all'Allegato 2, i contatori devono consentire anche la misurazione dei consumi dell'intera azienda, oltre a quelli dei terreni oggetto dell'intervento;
e) la pressione massima di esercizio del nuovo impianto oggetto dell'intervento è comunque inferiore a 500 kPa, al fine di contenere i consumi di energia;
f) il soggetto beneficiario, al fine di dimostrare il risparmio idrico di cui alla precedente lettera c), presenta un Piano Aziendale di risparmio idrico redatto secondo le specifiche indicate negli Allegati 3, 4 e 5;
g) non determinano un aumento della superficie irrigata delle aziende agricole beneficiarie.

6 COSA VIENE FINANZIATO

Sono ammissibili a finanziamento le:

- spese relative agli interventi previsti al paragrafo 6.1;
- spese generali per la progettazione e la direzione dei lavori, l'informazione e pubblicità e la costituzione di polizze fideiussorie, secondo le specifiche di cui ai paragrafi 6.4, 6.5 e 6.6.

L'IVA non è riconosciuta tra le spese ammissibili.

6.1 Interventi ammissibili

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

A) interventi di riconversione del metodo irriguo dallo scorrimento superficiale ai metodi di seguito indicati che, nel contesto specifico dell'intervento, garantiscano un risparmio della risorsa idrica conforme a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 1305/2013:
   1) subirrigazione e microirrigazione superficiale mediante manichette, ali gocciolanti, gocciolatori, microirrigatori, con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata ≤ 5%;
   2) pivot, rainger, rotoloni con ala piovana, equipaggiati con diffusori LEPA (Low Energy Precision Application) o LESA (Low Elevation Spray Application), e dotati di sistema di controllo dei volumi, del posizionamento e della velocità di avanzamento;
   3) subirrigazione e microirrigazione superficiale mediante manichette, ali gocciolanti, gocciolatori, microirrigatori, con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata > 5%;
   4) pivot, rainger, rotoloni con ala piovana, con irrigatori sopra o sotto trave, o privi di sistema di controllo dei volumi, del posizionamento e della velocità di avanzamento;
   5) rotoloni con irrigatori a lunga gittata (rain-gun) dotati di sistema di controllo dei volumi, del posizionamento e della velocità di avanzamento;
   6) rotoloni con irrigatori a lunga gittata (rain-gun) privi di sistema di controllo dei volumi, del posizionamento e della velocità di avanzamento;

B) installazione di dispositivi per la programmazione, la gestione, la misurazione, il controllo e l'automatizzazione degli interventi irrigui, compresi i contatori per la misurazione del consumo di acqua, nel limite del 15% della spesa complessiva ammissibile;
C) sistemazione dei terreni agricoli finalizzata esclusivamente all'installazione di impianti, macchine e attrezzature di cui alle lettere A) e B) precedenti, nel limite del 5% della spesa complessiva ammissibile.

Gli interventi sono ammissibili solo in presenza di **titolo abilitativo**, ad eccezione dei casi di esclusione previsti dal Comune.

6.2 Interventi non ammissibili

Sono esclusi dal finanziamento tutti gli interventi non previsti nell'elenco del paragrafo 6.1 ed in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli interventi descritti nell'**Allegato 6** alle presenti disposizioni attuative, cui si rimanda per maggiori dettagli ed approfondimenti.

6.3 Data di inizio degli interventi

Gli interventi devono essere iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione della domanda.

I richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata.

Le date di avvio cui far riferimento sono:

1) **per la realizzazione di interventi soggetti a rilascio di permesso di costruire**, la data di inizio lavori comunicata, in alternativa:
   a) dal committente, ossia il richiedente il contributo, o dal responsabile dei lavori, nei casi in cui sussiste l'obbligo stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, articolo 99, comma 1, tramite l'applicativo web GE.CA. all'indirizzo http://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/. Come stabilito con decreto n. 9056 del 14.09.2009, il committente o il responsabile dei lavori trasmette la notifica preliminare di inizio cantiere - elaborata conformemente all'allegato XII del D.Lgs. suddetto - all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) e alla Direzione Territoriale del Lavoro;
   b) dal direttore dei lavori al Comune;

2) **per la realizzazione di interventi soggetti a Segnalazione Certificata Inizio Attività** (SCIA, articolo 22, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articoli 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 – articoli 5, 6 d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160) **o SCIA alternativa al permesso di costruire** (articolo 23 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articolo 7 d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160), in caso di:
   a) sola SCIA o SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni (SCIA Unica) o sola SCIA Alternativa al Permesso di Costruire o SCIA Alternativa al Permesso di Costruire più altre segnalazioni o comunicazioni (SCIA Unica): **la data di presentazione della SCIA stessa all'Amministrazione competente**;
   b) SCIA più domanda per il rilascio di atti di assenso (SCIA Condizionata da atti di assenso) o SCIA Alternativa al Permesso di Costruire più domanda per il rilascio di atti di assenso (SCIA Condizionata da atti di assenso): **la data di presentazione della SCIA all'Amministrazione competente**. In tal caso deve essere presentata dal richiedente, entro il termine dell'istruttoria della domanda di contributo, la comunicazione da parte dello Sportello Unico dell'avvenuto rilascio dei relativi atti di assenso.

   Nel caso in cui la SCIA sia presentata quale variante a Denuncia di Inizio Attività (DIA) o permesso di costruire, ai sensi di quanto previsto dal d.p.r. n. 380/2001, articolo 22, commi 2 e 2-bis, come modificato dal D.Lgs. n. 222/2016, articolo 3, comma 1, lettera f), **la data di inizio interventi** cui far riferimento è la data di inizio lavori relativa alla DIA o al permesso di costruire cui la SCIA in variante si riferisce;

3) **per la realizzazione degli interventi che non necessitano di titolo abilitativo, la data della prima fatturazione o**, se antecedente, quella **del documento di trasporto** presso il richiedente.

6.4 Spese per progettazione e direzione lavori

Le spese comprendono:

a) la progettazione degli interventi proposti;
b) la direzione dei lavori e la gestione del cantiere.

Non sono comprese le spese per IVA ed altre imposte o tasse.

Le spese:

1) devono essere rendicontate con fatture o analoghi documenti fiscali relativi a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento;
2) possono essere sostenute, ossia fatturate e liquidate, anche prima della presentazione della domanda, purché inerenti alla predisposizione del progetto e comunque devono essere sostenute a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL delle presenti disposizioni attuative;
3) sono riconosciute fino ad un massimo calcolato in percentuale sull'importo della spesa ammessa relativa agli interventi proposti, al netto dell'IVA, riportato nella seguente tabella:

Importo spesa ammessa, al netto dell'IVA (€)	**Percentuale massima delle spese generali (%)**
Fino a 100.000,00	4,00
Da 100.000,01 a 250.000,00	3,00
Da 250.000,01 a 400.000,00	2,00

La percentuale massima delle spese generali non è calcolata a scaglioni di spesa;

4) devono essere calcolate sull'importo degli interventi ammessi a finanziamento, ad esclusione delle spese:
   - di informazione e pubblicità;
   - per la costituzione di polizze fideiussorie.

6.5 Spese di informazione e pubblicità

Le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR, ai sensi dell'Allegato III del Regolamento (UE) n. 808/2014 – Informazione e pubblicità, sono ammissibili fino ad un importo massimo di **€ 200,00** e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

6.6 Spese per la costituzione di polizze fideiussorie

Le spese inerenti alla costituzione delle polizze fideiussorie sono ammissibili fino ad un importo massimo pari allo **0,38%** dell'importo ammesso a finanziamento e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

7 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva dell'Operazione, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è pari a **€ 3.500.000,00.**

Qualora il contributo totale delle domande ammissibili a finanziamento superi la dotazione finanziaria complessiva di cui sopra, la stessa può essere incrementata con motivazione del Responsabile di Operazione, utilizzando le eventuali risorse che si rendessero disponibili entro il termine delle istruttorie di cui al successivo paragrafo 13.

In ogni caso è garantito il finanziamento complessivo dell'ultima domanda ammessa a finanziamento.

8 CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

8.1 Tipologia di aiuto

L'aiuto è concesso secondo la tipologia contributo in conto capitale.

8.2 Ammontare del contributo

L'ammontare del contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, è pari al 40%.

8.3 Soglia minima di spesa e massimali di spesa

La spesa minima ammissibile per domanda di contributo è pari a **€ 25.000,00**.

Per ogni beneficiario, il massimale di spesa ammissibile a contributo in applicazione della presente Operazione è pari a **€ 400.000,00** per domanda.

9 DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

I contributi di cui alla presente Operazione non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per i medesimi interventi, di seguito definiti "altre fonti di aiuto", ivi compresi quelli derivanti, ad esempio, da agevolazioni fiscali inerenti alla ristrutturazione degli immobili, agevolazioni fiscali inerenti al risparmio energetico.

Qualora il richiedente presenti domande di finanziamento relative al medesimo intervento in applicazione di "altre fonti di aiuto" deve, in caso di ammissione a finanziamento alla presente Operazione, scegliere una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre.

Tale scelta deve essere comunicata tramite PEC al Responsabile di Operazione entro 30 giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione di cui al successivo paragrafo 15, in caso di ammissione a finanziamento.

10 CRITERI DI VALUTAZIONE

10.1 Elementi di valutazione

Per l'accesso al finanziamento le domande sono ordinate in una graduatoria decrescente, redatta sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri e le modalità indicate nel presente paragrafo.

L'attribuzione del punteggio avviene valutando nell'ordine:

a) i requisiti qualitativi degli interventi richiesti e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale di risparmio idrico), in ordine decrescente di importanza;

b) la territorializzazione degli interventi.

A parità di punteggio è data precedenza all'impresa/società con il titolare/rappresentante legale più giovane.

I punteggi relativi ai requisiti qualitativi degli interventi di cui alla precedente lettera a) possono essere assegnati esclusivamente per investimenti **richiesti** a finanziamento nella domanda **ed ammessi a finanziamento** nella fase istruttoria.

I criteri di valutazione consentono di ottenere un punteggio massimo di **100 punti**; i relativi punteggi sono riepilogati nella Tabella 2 e dettagliati nella successiva Tabella 3.

Tabella 2

Riepilogo dei criteri di valutazione	Punteggio
Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale di risparmio idrico), di cui alla Tabella 3, considerando in ordine decrescente: 1) efficienza idrica del sistema di irrigazione (consumo idrico); 2) efficienza energetica (consumo energetico); 3) superficie aziendale irrigata con i nuovi sistemi di irrigazione adottati.	80
Territorializzazione degli interventi: ubicazione dei terreni oggetto di investimento.	20
Punteggio massimo assegnabile	100

Il punteggio connesso ai requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nel Piano aziendale di risparmio idrico è dettagliato nella Tabella 3. Qualora tali requisiti qualitativi non siano riconducibili a quelli considerati in Tabella 3, non è assegnato il relativo punteggio.

Tabella 3

Codice		CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio
Categoria requisito qualitativo	**Categoria di intervento**	**Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale di risparmio idrico)**	**80**
1		**Efficienza idrica del sistema di irrigazione (consumo idrico)**	**40**
	1.1	Subirrigazione e microirrigazione superficiale mediante manichette, ali gocciolanti, gocciolatori, microirrigatori, con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata ≤ 5%	40
	1.2	Pivot, rainger, rotoloni con ala piovana, equipaggiati con diffusori LEPA (Low Energy Precision Application) o LESA (Low Elevation Spray Application), e dotati di sistema di controllo dei volumi, del posizionamento e della velocità di avanzamento	40
	1.3	Subirrigazione e microirrigazione superficiale mediante manichette, ali gocciolanti, gocciolatori, microirrigatori, con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata > 5%	30
	1.4	• Pivot, rainger, rotoloni con ala piovana, con irrigatori sopra o sotto trave, o privi di sistema di controllo dei volumi, del posizionamento e della velocità di avanzamento; • rotoloni con irrigatori (rain-gun) dotati di sistema di controllo dei volumi, del posizionamento e della velocità di avanzamento	30
	1.5	Rotoloni con irrigatori (rain-gun) privi di sistema di controllo dei volumi, del posizionamento e della velocità di avanzamento	20
2		**Efficienza energetica dell'impianto irriguo (consumo energetico)**	**30**
	2.1	Con prelievo da corpo idrico sotterraneo e pressione di funzionamento ≤350 kPa	30
	2.2	Con prelievo da corpo idrico superficiale e pressione di funzionamento ≤ 350 kPa	20
	2.3	Con prelievo da corpo idrico sotterraneo e pressione di funzionamento >350 kPa	10
	2.4	Con prelievo da corpo idrico superficiale e pressione di funzionamento > 350 kPa	2
3		**Superficie aziendale irrigata con i nuovi sistemi di irrigazione adottati**	**10**
	3.1	Almeno il 50% della SAU aziendale totale	10
	3.2	Tra il 30 %, compreso, e il 50 %, escluso, della SAU aziendale totale per corpo idrico in stato non buono	8
	3.3	Tra il 30 %, compreso, e il 50 %, escluso, della SAU aziendale totale per corpo idrico in stato buono	6
	3.4	Tra il 10 %, compreso, e il 30 %, escluso, della SAU aziendale totale per corpo idrico in stato non buono	3
	3.5	Tra il 10 %, compreso, e il 30 %, escluso, della SAU aziendale totale per corpo idrico in stato buono	1
		Territorializzazione degli interventi	**20**
4		**Ubicazione dei terreni oggetto di investimento**	
	4.1	Terreni ricadenti in aree a frequente scarsità idrica, cosi come individuate dall'Osservatorio Permanente per gli Utilizzi Idrici nel distretto idrografico del fiume Po[3];	12

[3] Le aree a frequente scarsità idrica sono consultabili mediante mappa interattiva – WebGIS sul portale CeDATeR.

	4.2	Terreni ricadenti in aree per le quali il Consorzio di Bonifica competente esprime parere di priorità alla riconversione prevista dall'intervento	8

L'assegnazione dei punteggi di cui alla precedente Tabella 3 è strutturata secondo le seguenti assunzioni:

- **Categoria di intervento 1.1**: premiare la tipologia di impianti per microirrigazione e sub irrigazione con elevata uniformità di erogazione, che consentono di raggiungere i massimi livelli di efficienza irrigua;
- **Categoria di intervento 1.2**: premiare la tipologia di impianti per aspersione dotati di sistemi di avanzamento e controllo volumi, che garantiscono un'elevata uniformità dell'apporto irriguo e consentono di raggiungere livelli molto elevati di efficienza irrigua, se correttamente gestiti;
- **Categoria di intervento 1.3**: premiare la stessa tipologia d'impianti della Categoria di intervento 1.1, con prestazioni inferiori, ma comunque in grado di garantire significativi incrementi dell'efficienza irrigua rispetto ai metodi per scorrimento superficiale;
- **Categoria di intervento 1.4**: premiare la stessa tipologia di impianti della Categoria di intervento 1.2, con prestazioni inferiori, ma comunque in grado di garantire significativi incrementi dell'efficienza irrigua rispetto ai metodi per scorrimento superficiale; a tali sistemi sono equiparati i rotoloni con irrigatori (rain-gun) dotati di sistema di controllo dei volumi, del posizionamento e della velocità di avanzamento, ma comunque in grado di garantire significativi incrementi dell'efficienza irrigua rispetto ai metodi per scorrimento superficiale;
- **Categoria di intervento 1.5**: premiare la tipologia di impianti con rotoloni con irrigatori (rain-gun) privi di sistema di controllo dei volumi, del posizionamento e della velocità di avanzamento, ma comunque in grado di garantire significativi incrementi dell'efficienza irrigua rispetto ai metodi per scorrimento superficiale.

Per le **Categorie di intervento 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4** l'assegnazione dei punteggi intende favorire la scelta di impianti che operano con basse pressioni di esercizio, al fine di contenere i consumi energetici (Codici 2.1 e 2.2); inoltre, per una stessa tipologia impiantistica, i punteggi privilegiano gli interventi di riconversione che incidono su terreni la cui fonte di approvvigionamento irriguo è un corpo idrico sotterraneo (Categoria di intervento 2.1 e 2.3) rispetto a quelli che riguardano terreni che si approvvigionano da corpi idrici superficiali (Categoria di intervento 2.2 e 2.4), nell'ottica di ridurre i consumi energetici necessari per il sollevamento da falda acquifera.

11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della disciplina vigente l'ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del dirigente regionale della Struttura competente, Responsabile di Operazione, individuato con decreto dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 241/1990.

Per l'istruttoria delle domande il Responsabile di Operazione, ai sensi dell'Allegato 2 al decreto n. 2944 del 02/03/2018 dell'Autorità di Gestione:

- si avvale del personale degli Uffici Territoriali Regionali (UTR) e della Provincia di Sondrio, di seguito denominate "Amministrazione competente". Allo scopo i Dirigenti responsabili individuano, nell'ambito delle proprie Strutture i funzionari incaricati dell'istruttoria delle domande e ne comunicano i nominativi al Responsabile di Operazione;
- si può avvalere di un Gruppo tecnico di supporto alla valutazione, di seguito denominato "Gruppo Tecnico", istituito con apposito atto.

Il Responsabile di Operazione, eventualmente avvalendosi del Gruppo Tecnico, assicura omogeneità di comportamento nelle modalità di valutazione dei progetti e di applicazione delle disposizioni attuative.

12 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative ciascun richiedente può presentare soltanto una domanda di aiuto.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'Allegato B, articolo 21 bis al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.

12.1 Quando presentare la domanda

La domanda deve essere presentata dal giorno 12 luglio 2019 e fino alle ore 12.00.00 del giorno 14 ottobre 2019.

12.2 A chi presentare la domanda

La domanda deve essere presentata alla Regione Lombardia, con le modalità di seguito illustrate, selezionando l'Amministrazione competente nel cui ambito territoriale è proposta la realizzazione dell'intervento.

12.3 Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), entro il termine di chiusura richiamato al paragrafo 12.1, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. In particolare, il fascicolo del richiedente deve contenere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e l'IBAN, ed eventualmente il codice BIC, valido per l'accredito del contributo eventualmente concesso.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti: Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta dal legale rappresentante o da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo.

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (*electronic IDentification Authentication and Signature* – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

Ogni allegato deve essere firmato digitalmente dal soggetto che l'ha formulato, ossia i preventivi firmati dai fornitori, le relazioni tecniche dai tecnici che le hanno redatte, le tavole progettuali dai progettisti che le hanno predisposte, ecc.

Dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata sul Sistema Informatico.

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo*, generato dal EDMA (Piattaforma documentale di Regione Lombardia),* ***entro le ore 12.00.00 del termine stabilito al paragrafo 12.1****.*

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti

degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere al Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, **entro la scadenza sopra richiamata,** si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/90.

12.4 Documentazione da allegare alla domanda

Il richiedente alla propria domanda deve allegare ***in formato non modificabile, firmato digitalmente con estensione .p7m o .pdf***, la seguente documentazione:

a) **Piano Aziendale di risparmio idrico,** compilato secondo il modello di cui all'**Allegato 3** delle presenti disposizioni attuative. Tale documento, firmato dal richiedente il contributo, è oggetto di valutazione secondo i criteri indicati al paragrafo 10.1;
b) **Progetto degli interventi**, a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine/Collegio Professionale, corredato dai disegni relativi alle opere in progetto, riportanti scala, piante, sezioni, prospetti e dimensioni, comprensivo della disposizione (layout) degli impianti generici: elettrico, idraulico, termico;
c) **Computo metrico analitico estimativo delle opere edili**, redatto e firmato a cura del tecnico progettista di cui alla precedente lettera b);
d) **Copia del titolo abilitativo relativo agli interventi** previsti dal progetto, ad eccezione dei casi di esclusione previsti dal Comune, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni.
   Nelle aree soggette a vincoli architettonici e paesaggistici o di altra natura, nelle quali il rilascio del permesso di costruire del Comune è subordinato al rilascio di specifiche autorizzazioni da parte della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici o di altri Enti terzi diversi dal Comune, il suddetto permesso può essere prodotto successivamente, comunque entro e non oltre 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo. In tal caso:
   - al momento della domanda di contributo deve essere allegata copia della richiesta di rilascio del permesso di costruire all'Ente territoriale competente;
   - al momento del rilascio del permesso di costruire, oltre al permesso stesso, deve essere presentata anche l'autorizzazione paesaggistica o di altra natura che ne ha determinato l'emissione successivamente al momento di presentazione della domanda di contributo.

   Qualora il titolo abilitativo sia costituito da Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA, articolo 22, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articoli 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 – articoli 5, 6, d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160) o SCIA alternativa al permesso di costruire (articolo 23, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articolo 7, d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160), il richiedente deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che il titolo abilitativo relativo all'intervento richiesto è la SCIA, indicandone il riferimento normativo.
   Successivamente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve:
   1) presentare la SCIA all'Ente territoriale competente;
   2) trasmettere copia della SCIA, con ricevuta del medesimo Ente, all'Amministrazione competente.

   Qualora la suddetta SCIA sia condizionata da atti di assenso il richiedente, entro il termine dell'istruttoria della domanda di contributo, deve presentare la comunicazione da parte dello Sportello Unico dell'avvenuto rilascio dei relativi atti di assenso;

e) **Preventivi di spesa**, secondo le specifiche tecniche e le condizioni descritte nell'**Allegato 6** delle presenti disposizioni attuative;

f) **Autorizzazione del proprietario** ad effettuare gli interventi, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, oppure esito della procedura stabilita dall'articolo 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari";
g) **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio[4] di avere o non avere richiesto**, per gli interventi oggetto di contributo ai sensi della presente Operazione, il finanziamento anche con **altre "Fonti di aiuto"** diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 o agevolazioni fiscali, specificando quali in caso affermativo, compilata secondo il modello di cui all'**Allegato 7** delle presenti disposizioni attuative;
h) **Valutazione di incidenza per investimenti interessanti siti Rete Natura 2000.**

Per maggiori dettagli e approfondimenti si rimanda all'**Allegato 6** alle presenti disposizioni attuative.

12.5 Modifica della domanda e ricevibilità

i. Modifica della domanda

Entro la data di chiusura per la presentazione delle domande, il richiedente può annullare una domanda già presentata e presentarne una diversa, che costituisce un nuovo procedimento, alle condizioni indicate nei paragrafi 12.1, 12.2 e 12.3. In particolare, si sottolinea che **gli interventi devono essere iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione della nuova domanda**.

Se la nuova domanda non è chiusa e protocollata entro i termini previsti dalle presenti disposizioni attuative, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

ii. Ricevibilità della domanda

Le domande protocollate dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 12.1 sono considerate **non ricevibili** e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge n. 241/90 e s.m.i..

Il Responsabile di Operazione comunica al richiedente, tramite PEC, la non ricevibilità della domanda e per conoscenza all'Amministrazione competente.

13 ISTRUTTORIA

13.1 Verifica della documentazione e delle condizioni di ammissibilità

L'Amministrazione competente, a seguito delle verifiche di ricevibilità delle domande effettuate dal Responsabile di Operazione, prosegue con la verifica del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 4 e della completezza della documentazione di cui al paragrafo 12.4.

Tutta la documentazione di cui al paragrafo 12.4 deve essere allegata al momento della presentazione della domanda di contributo. Nel caso in cui si evidenzi la necessità di perfezionare la documentazione presentata, in quanto i documenti non risultano chiari o esaustivi, ne viene richiesta tramite PEC la trasmissione, sempre tramite PEC, entro un termine non superiore a **10 giorni** dalla richiesta.

Decorso tale termine, è disposta **la non ammissibilità della domanda o di parte di essa** alla fase istruttoria di merito.

Per maggiori dettagli e approfondimenti si rimanda al paragrafo 12.4 dell'**Allegato 6** alle presenti disposizioni attuative.

13.2 Ammissibilità all'istruttoria tecnico-amministrativa della domanda

L'Amministrazione competente, quando non sussistono le condizioni per procedere nella fase istruttoria tecnico-amministrativa della domanda, invia tramite PEC ai richiedenti la comunicazione di non ammissibilità alla successiva fase istruttoria tecnico-amministrativa.

[4] Ai sensi dell'art.47 del d.p.r. n. 445/2000.

13.3 Istruttoria tecnico amministrativa della domanda

L'istruttoria della domanda di aiuto prosegue con lo svolgimento di controlli e di attività amministrative e tecniche che comprendono:

1) la verifica del mantenimento delle condizioni di cui al precedente paragrafo 4;
2) la verifica della completezza, attendibilità, ragionevolezza delle spese della domanda, valutata tramite il raffronto di preventivi di spesa e l'analisi del computo metrico analitico estimativo delle opere edili, unitamente alla documentazione ad essa allegata, con riferimento alle presenti disposizioni attuative;
3) la verifica della congruità e sostenibilità tecnico-economica dell'intervento proposto con la domanda e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative, valutando anche la funzionalità dell'insieme degli investimenti proposti nel loro complesso;
4) la proposta di attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nel precedente paragrafo 10.

Nel caso in cui si evidenzi la necessità di integrare le informazioni inerenti alla documentazione presentata, l'Amministrazione competente tramite PEC ne chiede al richiedente la trasmissione, sempre tramite PEC, entro un termine non superiore a **10 giorni** dalla richiesta.

L'Amministrazione competente, che riceve la documentazione esplicativa, deve inserirla a sistema durante la fase istruttoria.

L'istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto può comprendere una *visita in situ* presso l'azienda agricola del richiedente, per verificare che le caratteristiche dell'azienda stessa coincidano con quanto indicato nel Piano aziendale di risparmio idrico, di cui alla lettera a) del paragrafo 12.4 delle presenti disposizioni attuative; qualora l'Amministrazione competente ritenga non necessario effettuare la *visita in situ*, deve motivare tale scelta nel verbale di istruttoria tecnico amministrativa.

Nel corso dell'istruttoria il Responsabile di Operazione, avvalendosi eventualmente del Gruppo Tecnico appositamente istituito, assicura omogeneità di comportamento nelle modalità di valutazione dei progetti e di applicazione delle disposizioni attuative.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, il funzionario incaricato redige un verbale di istruttoria sottoscritto dallo stesso e dal Dirigente.

L'Amministrazione competente comunica gli esiti delle istruttorie al Responsabile di Operazione e trasmette via PEC i verbali istruttori ai richiedenti che, entro **10 giorni** dalla ricezione del verbale, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando all'Amministrazione competente, tramite PEC, un'**istanza di riesame**, con le osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti.

Se il richiedente presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le attività amministrative sopra richiamate e redige un verbale di istruttoria, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento. Il verbale di riesame è sottoscritto dal funzionario incaricato e dal Dirigente.

Conclusa la fase di riesame, l'Amministrazione competente trasmette gli esiti istruttori al Responsabile di Operazione per l'accertamento dell'esito finale di tutte le istruttorie eseguite e l'approvazione delle stesse.

13.4 Chiusura delle istruttorie

Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, devono essere completate entro il giorno **13 marzo 2020**.

Al termine delle istruttorie il Responsabile di Operazione approva gli esiti istruttori ed emette il provvedimento di concessione dell'aiuto.

I richiedenti, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del Decreto di finanziamento, possono proporre eventuale ricorso secondo le modalità previste al paragrafo 33.

14 APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

Il Responsabile di Operazione predispone e approva, con proprio provvedimento, gli esiti definitivi di istruttoria, definendo i seguenti elenchi:

1) domande non ammissibili all'istruttoria tecnico-amministrativa;
2) domande con esito istruttorio negativo;
3) domande con esito istruttorio positivo con l'indicazione del punteggio assegnato, dell'importo totale della spesa ammissibile e del contributo concedibile;
4) domande ammesse a finanziamento, a seguito della suddivisione delle risorse disponibili tra le domande con esito istruttorio positivo ordinate come stabilito al precedente punto 3) con l'indicazione del punteggio assegnato, dell'importo totale della spesa ammessa e del contributo concesso;
5) domande con esito istruttorio positivo ma non ammesse a finanziamento.

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo, ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e smi, un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento. Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici.

L'Amministrazione competente comunica ai beneficiari il codice CUP attribuito al progetto.

14.1 Periodo di validità delle domande

Per le domande con esito istruttorio positivo ma non finanziate è garantito un periodo di validità della graduatoria fino al 31 dicembre 2020 e le stesse concorrono alla formazione delle graduatorie insieme alle domande istruite positivamente in applicazione di eventuali disposizioni attuative successive.

15 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI

Il provvedimento di cui al precedente paragrafo 14, a cura del Responsabile di Operazione, è:

- pubblicato sul BURL il giorno **31 marzo 2020** e diventa efficace dalla data di pubblicazione;
- pubblicato sul portale della Regione Lombardia dedicato al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (indirizzo attuale http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR);
- comunicato dalle Amministrazioni competenti tramite PEC ai richiedenti, all'indirizzo indicato sul fascicolo aziendale, riportando il codice CUP relativo ad ogni progetto finanziato.

Di seguito i riferimenti e contatti per:

- informazioni relative ai contenuti delle disposizioni attuative
  - Responsabile di Operazione: Luca Zucchelli, e-mail: Luca_Zucchelli@regione.lombardia.it, telefono: 02.6765.4599, PEC: agricoltura@pec.regione.lombardia.it;
  - Referente tecnico: Giovanni Maggioni, e-mail: giovanni_maggioni@regione.lombardia.it, telefono 02.6765.8009;
- assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate
  - Numero Verde 800 131 151
  - sisco.supporto@regione.lombardia.it

Per rendere più agevole la partecipazione alle disposizioni attuative, in attuazione della legge regionale del 1 febbraio 2012, n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

SCHEDA INFORMATIVA (*)

TITOLO	**Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 4.1.03 "Incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione".**
DI COSA SI TRATTA	Concessione di contributi alle imprese e alle società agricole per opere e/o impianti, con l'obiettivo di ridurre il fabbisogno e l'utilizzo di acqua per irrigazione in ambito aziendale.

CHI PUÒ PARTECIPARE	- Imprenditore agricolo individuale; - Società agricola di persone, di capitali o cooperativa.
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione dell'Operazione è di euro 3.500.000,00.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Un contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, del 40.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Nessuno
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura valutativa. Le domande sono valutate in base ad una griglia di criteri indicati nelle disposizioni attuative. L'istruttoria è di competenza degli Uffici Territoriali Regionali (UTR) nel cui ambito territoriale è proposta la realizzazione dell'intervento.
DATA APERTURA	12 luglio 2019
DATA CHIUSURA	Ore 12.00.00 del giorno 14 ottobre 2019
COME PARTECIPARE	I richiedenti possono presentare una sola domanda esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co), previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione prevista al paragrafo 12.4 delle disposizioni attuative.
CONTATTI	Riferimenti e contatti Per informazioni e segnalazioni relative alle presenti disposizioni attuative • Responsabile di Operazione: Luca Zucchelli, e-mail: luca_zucchelli@regione.lombardia.it, telefono 02.6765.4599 • Referente tecnico: Giovanni Maggioni, e-mail: giovanni_maggioni@regione.lombardia.it, telefono 02.6765.8009 Per informazioni e segnalazioni relative alla procedura informatica per la presentazione della domanda • Numero Verde 800 131 151 • sisco.supporto@regione.lombardia.it

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

16 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere conclusi entro e non oltre **18 mesi** successivi alla pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento di cui al precedente paragrafo 15.

Gli interventi ammessi a finanziamento s'intendono conclusi solo se funzionanti, completi e coerenti con gli obiettivi strategici indicati dal beneficiario nel Piano aziendale di risparmio idrico di cui all'Allegato 3.

Le date di fine lavori cui far riferimento sono:

- per la realizzazione di interventi che necessitano di titolo abilitativo: la data della dichiarazione di ultimazione dei lavori a firma del Direttore dei lavori protocollata in Comune;
- per la realizzazione di interventi che non necessitano di titolo abilitativo: la data dell'ultimo documento di trasporto presso il beneficiario del bene oggetto di contributo.

La mancata conclusione degli interventi entro il suddetto termine causa la decadenza dal contributo, fatte salve le possibilità di proroga di seguito indicate.

17 PROROGHE

Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può usufruire di una sola proroga per un periodo massimo di **sei mesi**, decorrente dal giorno successivo al termine per la realizzazione degli investimenti.

La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

17.1 Presentazione della domanda di proroga

Il beneficiario, **entro 60 giorni** prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti, deve presentare, tramite Sis.Co., all'Amministrazione competente, un'apposita domanda di proroga corredata dalla:

- relazione con le motivazioni della richiesta di proroga per la conclusione del progetto inizialmente approvato;
- documentazione relativa alla proroga richiesta.

L'Amministrazione competente, valutata la domanda:

- comunica la concessione/non concessione della proroga al beneficiario e al Responsabile di Operazione;
- provvede, in caso di concessione, alla registrazione della proroga sul portale Sis.Co..

18 VARIANTI

18.1 Definizione di variante

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non determinino modifiche agli obiettivi e/o ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile; rientra tra le varianti anche il cambio della sede dell'investimento, cioè il cambio di mappale catastale.

I cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, non sono ammissibili.

Sono consentite varianti solo dopo l'ammissione a finanziamento della domanda.

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerate varianti:

1) le modifiche tecniche degli interventi ammessi a finanziamento che non comportino un nuovo titolo abilitativo;
2) le soluzioni tecniche migliorative previste con riferimento a ciascuno dei singoli interventi finanziati;
3) i cambi di fornitore;

a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa complessiva ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

18.2 Iter della presentazione della domanda di variante

La domanda di variante può essere presentata solo dopo apposita autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione competente.

18.3 Presentazione della domanda di autorizzazione alla variante

Il beneficiario che intenda presentare domanda di variante, **entro e non oltre 4 mesi** a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento, deve inoltrare, tramite Sis.Co., all'Amministrazione competente, un'apposita domanda di autorizzazione alla presentazione della variante corredata da:

1) relazione tecnica con la descrizione e le motivazioni delle modifiche che intende apportare al progetto inizialmente approvato;

2) quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'**Allegato 8** alle presenti disposizioni, firmato dal beneficiario;
3) tavole progettuali di raffronto tra lo stato approvato e il progetto in variante per quanto concerne le opere edili.

L'Amministrazione competente, verifica se la proposta di variante presentata è ammissibile e se del caso, autorizza in Sis.Co. il beneficiario alla presentazione della domanda di variante, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta e ne comunica l'esito al Responsabile di Operazione.

Il Responsabile di Operazione, avvalendosi eventualmente del Gruppo Tecnico, valuta l'uniforme applicazione di autorizzazioni alla variante.

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione dell'Amministrazione competente si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.

Nel caso di non autorizzazione della variante rimane valido il progetto inizialmente approvato.

18.4 Presentazione della domanda di variante

In caso di autorizzazione alla presentazione della variante il beneficiario, **entro e non oltre 6 mesi** a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento, deve inoltrare, tramite Sis.Co., all'Amministrazione competente, la domanda di variante autorizzata, presentata con le modalità di cui ai paragrafi 12.2 e 12.3 e corredata da:

1) relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
2) documentazione di cui al precedente paragrafo 12.4 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
3) quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'**Allegato 8** alle presenti disposizioni, firmato dal beneficiario;
4) tavole progettuali di raffronto tra lo stato approvato e il progetto in variante per quanto concerne le opere edili.

L'acquisto dei beni o la realizzazione delle opere oggetto di variante è ammissibile soltanto dopo la presentazione a Sis.Co. della domanda di variante, fermo restando quanto disposto dal successivo paragrafo 18.5.

Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante per ciascuna domanda di contributo.

La domanda di variante sostituisce la domanda di aiuto già ammessa a finanziamento: pertanto deve contenere tutta la documentazione relativa agli interventi che il beneficiario intende realizzare, sia quelli che intende mantenere che quelli che intende variare rispetto alla domanda finanziata.

18.5 Istruttoria della domanda di variante

L'Amministrazione competente, entro 90 giorni dalla presentazione della variante da parte del beneficiario, istruisce la domanda di variante, la quale costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento.

La variante può essere ammessa a condizione che:

1) sia completa degli aggiornamenti della documentazione di cui al paragrafo 12.4;
2) la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto approvato;
3) rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
4) non determini una diminuzione del punteggio attribuito nella fase di istruttoria iniziale che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
5) non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario.

La spesa ammessa a finanziamento e il contributo concesso non possono comunque superare gli importi stabiliti nel provvedimento di cui al paragrafo 14; eventuali maggiori spese dovute alle varianti sono ad esclusivo carico del beneficiario.

Il beneficiario che esegua le varianti richieste senza attendere l'esito dell'istruttoria, si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia ammessa.

L'Amministrazione competente, conclusa l'istruttoria, può ammettere o non ammettere la variante e, tramite PEC, comunica l'esito dell'istruttoria al beneficiario e al Responsabile di Operazione.

Nel caso di non ammissione della variante, l'istruttoria può concludersi con:

- **esito positivo con esclusione della variante richiesta;**
- **esito negativo, qualora la non autorizzazione della variante richiesta comporti il non raggiungimento della spesa minima e/o delle condizioni di ammissibilità che hanno consentito il finanziamento della domanda; in questo caso si ha la decadenza dall'agevolazione concessa.**

19 CAMBIO DEL SOGGETTO RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO

19.1 Condizioni per richiedere il cambio del richiedente o del beneficiario

Il cambio del richiedente o del beneficiario **può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che**:

1) il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
2) il subentrante si impegni formalmente a mantenere **tutti** gli impegni assunti dal cedente;
3) il subentro non determini una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate, solo in caso di cambio del beneficiario.

19.2 Come richiedere il cambio del richiedente o del beneficiario

Il subentrante deve presentare apposita richiesta di subentro tramite Sis.Co.. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- la titolarità al subentro;
- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- la rinuncia alla domanda da parte del soggetto cedente;
- l'assunzione di tutti gli impegni assunti dal cedente.

L' Amministrazione competente, valuta la richiesta del subentrante e attiva/non attiva in Sis.Co. una specifica autorizzazione per la presentazione della nuova domanda. L'esito della valutazione può comportare:

4) la non autorizzazione al subentro;
5) l'autorizzazione al subentro con revisione del punteggio attribuito e/o del contributo spettante e/o della percentuale di finanziamento. In ogni caso, dopo l'ammissione a contributo, non è possibile aumentare il punteggio di priorità, la percentuale di finanziamento e l'entità del contributo;
6) l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

L'Amministrazione competente comunica l'autorizzazione/non autorizzazione al Richiedente o Beneficiario cedente e al Richiedente o Beneficiario subentrante e al Responsabile di Operazione.

Il subentrante, in caso positivo, deve presentare in Sis.Co. una nuova domanda di contributo con le modalità previste ai paragrafi 12.2, 12.3 e 12.4.

L'Amministrazione competente istruisce la nuova domanda con le modalità previste al paragrafo 13 e il Responsabile di Operazione aggiorna, se del caso, il provvedimento di concessione.

Qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

PARTE II "DOMANDA DI PAGAMENTO"

Le disposizioni seguenti ineriscono alla competenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR). Esse sono redatte in conformità alle disposizioni di OPR e, solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari, sono riportate nelle presenti disposizioni attuative.

L'erogazione dei contributi è disposta con provvedimento del Dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale, che assume per la gestione delle domande di pagamento la funzione di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241/1990.

Le domande di pagamento e le successive fasi d'istruttoria devono rispettare quanto previsto nel Manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento per le misure di investimenti approvato dall'OPR con decreto n. 8492 del 11 giugno 2018, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 24 del 13 giugno 2018 e quanto previsto dal Manuale operativo per la gestione ed il controllo delle domande di pagamento per l'Operazione 4.1.01 approvato con decreto n. n. 15909 del 12 dicembre 2017 come modificato con decreto n. 1363 del 5 febbraio 2018, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 7 del 12 febbraio 2018.

20 MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Le erogazioni dei contributi sono regolate dalle disposizioni emanate dall'OPR.

Il beneficiario, tramite una **domanda di pagamento presentata per via telematica su Sis.Co.**, può richiedere all'Organismo Pagatore Regionale l'erogazione del contributo concesso sotto forma di:

1) anticipo;
2) saldo.

I pagamenti sono disposti dall'OPR che, per l'istruttoria delle domande di pagamento, si avvale degli Organismi Delegati (OD), ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Le domande di pagamento sono prese in carico dai funzionari istruttori degli OD che, al termine delle verifiche di cui ai successivi paragrafi 20.1, 20.2, 21 e 22, redigono e sottoscrivono le relative check-list e relazioni di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

Se il contributo richiesto con la domanda di pagamento supera di oltre il 10% il contributo ammissibile definito a conclusione dell'istruttoria, cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi, ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014.

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco.

L'OD comunica, tramite Sis.Co., la chiusura dell'istruttoria ai beneficiari, che entro 10 giorni dalla data di trasmissione, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando all'OD tramite PEC un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Se il beneficiario presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le attività amministrative di cui ai successivi paragrafi 20.1, 20.2, 21 e 22 e redige e sottoscrive una proposta di relazione di controllo, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento. Tale proposta deve essere approvata e controfirmata dal Dirigente responsabile.

Definito l'esito dell'istruttoria di pagamento l'OPR, in caso positivo, provvede a liquidare l'aiuto ammesso.

Nell'ambito dei riscontri finalizzati ai pagamenti gli OD verificano la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione (certificazioni antimafia[5], Durc[6], ecc.).

[5] Ai fini della concessione dell'agevolazione il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati della Prefettura ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1, lettera g, del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la decadenza dall'agevolazione.

[6] Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dagli OD, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015).
In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis)

20.1 Erogazione dell'anticipo

Il beneficiario può richiedere, a fronte dell'accensione di idonea garanzia fideiussoria, l'erogazione di un anticipo, pari al **50%** dell'importo del contributo concesso.
Alla domanda di pagamento dell'anticipo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1) polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, a favore dell'OPR, come precisato al successivo paragrafo 23, contratta con un istituto di credito o assicurativo. Gli istituti assicurativi che rilasciano le polizze fideiussorie devono essere iscritti all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS);
2) documentazione attestante l'inizio degli interventi:
    a) nel caso di interventi che necessitano di titolo abilitativo, certificato di inizio lavori inoltrato al Comune oppure copia della notifica on line di inizio cantiere come specificato al paragrafo 6.3, punto 1, o SCIA o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi;
    b) nel caso di interventi che non necessitano di titolo abilitativo, copia della fattura attestante l'inizio degli interventi o, se antecedente, copia del documento di trasporto presso il beneficiario. Tutte le fatture devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo; per le fatture emesse prima della comunicazione al beneficiario del codice CUP devono essere indicati "PSR 2014-2020. Operazione 4.1.03, domanda di aiuto n……..".

L'istruttoria deve verificare:

- la correttezza e completezza della domanda di pagamento e della documentazione presentata dal beneficiario e, nel caso di sottoscrizione della fideiussione da parte di agenzie/filiali, acquisire conferma dalla sede centrale;
- la regolarità contributiva del beneficiario (DURC) e la documentazione antimafia.
  A conclusione dei controlli sopra richiamati, il funzionario incaricato determina l'anticipo da liquidare, redige e sottoscrive la relazione di controllo e la check-list dei controlli, controfirmati dal Dirigente responsabile.

20.2 Erogazione del saldo

Entro 60 giorni continuativi dalla data di scadenza del termine per il completamento degli interventi, comprensivo di eventuali proroghe, il beneficiario deve chiedere all'OPR il saldo del contributo relativamente al progetto approvato.

La presentazione della domanda di saldo oltre il suddetto termine e sino al novantesimo giorno implica una decurtazione pari al **3%** del contributo spettante.

La richiesta di saldo presentata dopo novanta giorni non è ricevibile e determina la **revoca** del contributo concesso e la restituzione delle eventuali somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

Alla domanda di pagamento di saldo, presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in Sis.Co., all'OD, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000 di non avere percepito un contributo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti o agevolazioni fiscali, compilata secondo il modello **Allegato n. 9** alle presenti disposizioni attuative;
2) fatture relative agli investimenti realizzati accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice; tutte le fatture a dimostrazione degli interventi per i quali è richiesto il contributo devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo; solamente per le fatture emesse prima della comunicazione al beneficiario del codice CUP devono essere indicati "PSR 2014/2020 Operazione 4.1.03 domanda di aiuto n……..". Le fatture devono essere registrate in un sistema contabile distinto o con un apposito codice contabile "PSR – Operazione 4.1.03". L'inserimento del codice contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (pratica consigliata);
3) tracciabilità dei pagamenti effettuati, che devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo oppure il numero e la data della/e fattura/e a cui la transazione fa riferimento e risultare effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante (non è ammesso il pagamento in contanti);

4) computo metrico dello stato finale dei lavori a firma del direttore dei lavori riconducibile alle fatture presentate per tali investimenti, in caso di opere;
5) copia delle tavole progettuali definitive, comprensive della disposizione (layout) degli impianti generici, ossia elettrico, idraulico, termico, relative a quanto effettivamente realizzato, se variate rispetto a quelle iniziali;
6) qualora non sia stata richiesta l'erogazione dell'anticipo, documentazione attestante l'inizio degli interventi:

   a) nel caso di opere edili, certificato di inizio lavori inoltrato al Comune oppure copia della notifica on line di inizio cantiere come specificato al paragrafo 6.3, punto 1 o SCIA o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi;
   b) nel caso di acquisto di impianti, macchine e attrezzature, il primo documento di trasporto del bene presso il beneficiario, se antecedente alla prima fattura;

7) dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività", sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto ammesso a finanziamento o autorizzato con varianti o comunque in base a quanto indicato sopra;
8) dichiarazione di inizio attività produttiva ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" con ricevuta di deposito presso l'amministrazione competente, necessaria per programmi di intervento che comprendano la realizzazione di opere edili, limitatamente ai procedimenti amministrativi elencati nelle d.g.r. VIII/6919 del 2 aprile 2008 e VIII/8547 del 3 dicembre 2008, che include gli investimenti oggetto di finanziamento;
9) dichiarazione del Comune di regolarità della documentazione presentata, relativa agli interventi edili; tale dichiarazione deve essere allegata alla domanda di pagamento del saldo solamente nel caso in cui il Comune non rilasci la certificazione di agibilità;
10) dichiarazione di conformità degli impianti (D.M. n. 37/2008, modificato dal Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/05/2010) resa dall'impresa installatrice previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto stesso;
11) polizza fideiussoria, qualora ricorra il caso di cui al paragrafo 23, lettera b);
12) documentazione attestante la fine dei lavori come indicato al precedente paragrafo 16;
13) autocertificazioni rese ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 necessarie alla verifica del rispetto della normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011).

Ulteriore documentazione può essere formalmente richiesta dall'Amministrazione competente per acquisire elementi utili ad approfondire gli aspetti specifici degli interventi.

Nelle domande di pagamento si rendiconta la spesa sostenuta, relativamente al progetto approvato.

Il beneficiario per il rispetto dell'impegno di cui al successivo paragrafo 28.2, lettera a), deve provvedere all'affissione in loco di un cartello o di una targa informativa. Per maggiori approfondimenti si rimanda all'allegato 1 del documento "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" approvate con D.d.u.o. n 6354 del 5 luglio 2016 e disponibili sul sito di Regione Lombardia dedicato al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, nella sezione dedicata (http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/comunicare-il-programma).

Le domande di pagamento del saldo del contributo sono prese in carico dai funzionari istruttori dell'OD che procedono alle verifiche di cui al successivo paragrafo 21.

Gli OD, controllando le domande di pagamento, verificano la documentazione presentata dal beneficiario e determinano:

- il contributo richiesto, cioè il contributo richiesto nella domanda di pagamento, sulla base della spesa rendicontata;
- il contributo ammissibile, cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile a seguito delle verifiche effettuate.

Se il contributo richiesto con la domanda di pagamento supera di oltre il 10% il contributo ammissibile definito a conclusione dell'istruttoria, cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa

riconosciuta come ammissibile, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi, ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014.

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco.
Al termine della verifica documentale e in situ, il funzionario incaricato, effettuate le verifiche previste per il DURC e per la documentazione antimafia, determina la spesa e il contributo ammissibili, sulla base della spesa rendicontata, redige e sottoscrive le relative check-list e relazioni di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

L'OD comunica, tramite Sis.Co., la chiusura dell'istruttoria ai beneficiari, che entro 10 giorni dalla data di trasmissione, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando all'OD tramite PEC un'istanza di riesame, con le osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti.

Se il beneficiario presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le attività amministrative di cui al successivo paragrafo 21 e redige una proposta di relazione di controllo, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento. Tale proposta deve essere approvata e controfirmata dal Dirigente responsabile.

21 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI

L'accertamento dei lavori per l'erogazione del saldo implica un controllo della documentazione presentata e un sopralluogo (c.d. "visita in situ"), con lo scopo di verificare che:

a) le condizioni di cui al paragrafo 4 siano mantenute;
b) gli investimenti siano realizzati e siano conformi al progetto ammesso a finanziamento, anche con riferimento alle varianti autorizzate;
c) gli investimenti siano stati iniziati e sostenuti dopo la data di inizio interventi di cui al paragrafo 6.3;
d) in caso di realizzazione parziale degli interventi ammessi a finanziamento, la spesa relativa agli interventi non realizzati non superi il 30% della spesa ammessa a finanziamento. Gli interventi conformi a quelli ammessi a finanziamento, funzionali e completi, ancorché realizzati con una spesa inferiore a quella ammessa a finanziamento non sono considerati ai fini del calcolo del 30% di cui sopra, quando la riduzione della spesa è da attribuirsi ad economie intervenute nel corso della realizzazione del progetto;
   Per maggiori dettagli e approfondimenti si rimanda all'**Allegato 6** alle presenti disposizioni attuative.
e) il contributo richiesto sia conforme a quanto ammesso e sia relativo a spese effettivamente sostenute e riferibili agli investimenti realizzati e conformi al progetto ammesso a finanziamento, anche con riferimento alle varianti autorizzate;
f) i beni acquistati siano nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture sia indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola;
g) sia presentata la documentazione di cui al paragrafo 20.2;
h) gli investimenti non abbiano usufruito degli sgravi fiscali previsti dalla normativa statale.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, il funzionario incaricato dell'istruttoria determina la spesa e il contributo ammissibili, sulla base della spesa rendicontata, redige e sottoscrive la check-list e la relazione di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

22 CONTROLLO IN LOCO

Il controllo in loco è eseguito dagli OD per le istruttorie di pagamento, sulla base dell'analisi del rischio definita dall'OPR, prima dell'erogazione del saldo del contributo.

Il controllo in loco deve essere eseguito da un funzionario che non ha partecipato ai controlli amministrativi e in situ (istruttorie della domanda di aiuto e della domanda di pagamento) connessi alla stessa domanda, include le verifiche di cui ai precedenti paragrafi 20.2 e 21, e prevede il controllo della totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Per quanto riguarda il controllo di cui al paragrafo 24, lo stesso è previsto solo per le aziende estratte a controllo da parte dell'Agenzia Tutela Salute (ATS) e consiste nella verifica della corretta applicazione dell'esito dell'ispezione nella fase di accertamento dei lavori di cui al paragrafo 21.

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze riscontrate durante il controllo in loco si applicano le riduzioni/esclusioni del contributo previste per il mancato rispetto:

- degli impegni essenziali e accessori;
- di quanto previsto dall'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014;
- di altri obblighi previsti dalle presenti disposizioni attuative.

Al termine del controllo in loco il funzionario incaricato redige e sottoscrive la check-list e la relazione di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

23 FIDEIUSSIONI

Ai fini dell'erogazione del contributo le polizze fideiussorie devono essere rilasciate da istituti di credito o istituti assicurativi iscritti all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

La polizza fideiussoria, intestata all'OPR e redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 al decreto n. 8492 del 11 giugno 2018 approvato dall'OPR, è richiesta nei seguenti casi:

a) erogazione dell'anticipo; la durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari al periodo di realizzazione dell'intervento più 18 mesi di rinnovo automatico ed eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell'OPR;
b) altri casi valutati dall'OPR, che stabilisce la durata della garanzia fideiussoria.

La polizza fideiussoria è svincolata, previo nulla osta da parte dell'OD per le istruttorie di pagamento, dall'OPR, che invia una comunicazione di svincolo della polizza al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario.

L'importo garantito dalla fideiussione è pari all'anticipazione o al contributo concesso, in caso di erogazione del saldo.

24 CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ AI REQUISITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

L'OD trasmette all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) l'elenco delle domande di contributo finanziate. L'ATS provvede ad effettuare il controllo, se del caso, a campione sulla base di criteri di priorità, al fine di verificare il rispetto delle vigenti norme di settore (fitofarmaci: D.Lgs n. 194/95, D.P.R. n. 290/01 e DM 22 gennaio 2014 "PAN", Deliberazione della Giunta Regionale n. X/3233/2015 "PAR"; macchine, impianti e attrezzature D.P.R. n. 459/96) e in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

Se previsti interventi di ristrutturazione il beneficiario si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle "Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" approvate con Decreto Direzione Generale Sanità n. 5368 del 29.05.2009, disponibile all'indirizzo Internet http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/sistema-welfare/normativa-e-documenti-welfare.

Il beneficiario si impegna, altresì, a garantire il rispetto del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

L'OD trasmette alla ATS di competenza l'elenco dei richiedenti il pagamento del saldo; l'ATS, nei successivi 60 giorni, effettua i controlli e comunica i relativi esiti all'OD.

25 CONTROLLI "EX POST"

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato.

Nel periodo "ex post" l'OPR, tramite l'OD per le istruttorie di pagamento, effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

a) verificare che l'investimento finanziato, nel periodo di cui al paragrafo 28.1, lettera d), non subisca modifiche sostanziali che:

- ne alterino la destinazione agricola, la destinazione d'uso, la funzionalità o il costante utilizzo;
- ne determinino la cessazione o la rilocalizzazione in aziende diverse da quella iniziale;

b) verificare l'effettività e corretta finalizzazione dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi o restituzioni. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili.

Al termine del controllo "ex post" il funzionario incaricato redige e sottoscrive la check-list e la relazione di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

26 DECADENZA DAL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:

1) perdita delle condizioni di cui al paragrafo 4;
2) mancata conclusione degli interventi entro il termine indicato al paragrafo 16 o entro il termine della eventuale proroga concessa ai sensi del paragrafo 17;
3) realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore al 70% della spesa ammessa e comunque inferiore alla soglia minima di cui al paragrafo 8.3;
4) realizzazione di investimenti non funzionanti, completi e coerenti con gli obiettivi strategici indicati dal beneficiario nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola;
5) mancata autorizzazione della variante tale da comportare una spesa ammissibile inferiore alla soglia minima di cui al paragrafo 8.3;
6) mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al paragrafo 28.1;
7) violazione del divieto di cumulo come stabilito al paragrafo 9;
8) non veridicità delle dichiarazioni presentate[7][8];
9) esito negativo dell'eventuale controllo ex post di cui al paragrafo 25.

La domanda ammessa a finanziamento decade parzialmente a seguito di mancato rispetto degli impegni accessori di cui al paragrafo 28.2.

27 PROCEDIMENTO DI DECADENZA

Qualora sia accertata l'esistenza di fattispecie previste al paragrafo precedente, viene avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall'Operazione.

Se le fattispecie di cui al paragrafo 26 si riscontrano nel periodo di tempo che precede la domanda di pagamento il procedimento è avviato dal Responsabile dell'Operazione, mentre se vengono accertate con la domanda di pagamento o successivamente la competenza è di OPR.

L'avvio del procedimento di decadenza avviene attraverso l'invio tramite PEC al beneficiario di apposita comunicazione prevista dall'articolo 7 della legge 241/90.

Nella comunicazione di avvio si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento.

Il Responsabile di Procedimento o OPR, che si avvalgono per l'istruttoria delle domande dei funzionari degli OD, nel termine di quarantacinque giorni, esteso a settantacinque giorni nel caso di particolare complessità ovvero quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati

[7] Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" all'articolo 75 prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo d emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

[8] Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione, e lo trasmettono via PEC al beneficiario.

Qualora siano state erogate somme a titolo di anticipo o saldo OPR richiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute.

28 IMPEGNI

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e il loro mancato rispetto comporta, rispettivamente, la decadenza totale o parziale, dai benefici concessi.

L'entità della riduzione del contributo per mancato rispetto di impegni essenziali o accessori è stabilita con decreto n. 11648 del 27 settembre 2017, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 40 del 2 ottobre 2017 e smi.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali riconosciute.

28.1 Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Gli impegni essenziali sono:

a) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco ed ex post e/o dei sopralluoghi o "visite in situ" effettuati dai soggetti incaricati al controllo;
b) mantenere le condizioni di cui al paragrafo 4 fino al termine del periodo di impegno connesso agli investimenti ammessi a finanziamento di cui alla successiva lettera d);
c) raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento (Piano aziendale). In questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
d) mantenere la destinazione agricola, la destinazione d'uso, la funzionalità, l'utilizzo, la titolarità e la localizzazione degli investimenti finanziati. Nel caso di:
    1) opere e impianti fissi, per 10 anni dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;
    2) impianti mobili e semimobili, macchine, attrezzature, per 5 anni dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;
e) realizzare gli interventi ammessi a finanziamento, fatte salve le varianti autorizzate;
f) realizzare gli investimenti nei tempi indicati nel paragrafo 16, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;
g) realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento con spesa ammissibile superiore alla soglia minima e che rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
h) in caso di realizzazione parziale del progetto, non superare il limite del **30%** di cui al paragrafo 21, lettera d);
i) presentare la domanda di saldo del contributo entro il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 20.2;
j) presentare tutta la documentazione prevista nel paragrafo 20.2 nei termini stabiliti.

28.2 Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Gli impegni accessori sono:

a) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica;
b) rispettare le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Il mancato rispetto delle norme è documentato da esito negativo trasmesso dalla ATS a seguito dei controlli effettuati,

come previsto dal paragrafo 24. La verifica è prevista per le aziende sottoposte a controllo a campione;

c) presentare la domanda di saldo del contributo tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 20.2.

29 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.

Sono considerate "cause di forza maggiore" e circostanze eccezionali i casi previsti dall'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

1) rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute;
2) ritardo nella realizzazione degli interventi;
3) ritardo nella richiesta di erogazione del saldo;
4) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione;
5) proroghe ulteriori rispetto alla unica proroga prevista.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere richiesto Sis.Co. per le domande di aiuto e tramite PEC per le domande di pagamento allegando la documentazione che giustifichi le stesse, **entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali è di competenza:

- del Responsabile di Operazione nel caso di domande di aiuto;
- dell'OPR nel caso di domande di pagamento.

La comunicazione di accoglimento/non accoglimento delle cause di forza maggiore o delle circostanze eccezionali deve essere trasmessa al richiedente e per conoscenza al Responsabile di Operazione/OPR.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario, purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione probatoria, di avere sostenuto spese per gli interventi finanziati.

PARTE III "DISPOSIZIONI FINALI"

30 ERRORI PALESI

Gli errori palesi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente nella domanda di aiuto o di pagamento.
La richiesta di riconoscimento dell'errore palese spetta al richiedente.

Si considerano errori palesi:

- **gli errori di compilazione**, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio la presenza di un codice statistico o bancario errato;
- **gli errori derivanti da verifiche di coerenza** (informazioni contraddittorie) tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese è presentata dal richiedente/beneficiario tramite Sis.Co. per le domande di aiuto e tramite PEC per le domande di pagamento.

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione di errore palese, dopo valutazione, è rilasciata/non rilasciata:

- dall'Amministrazione Competente nel caso di domande di aiuto entro la conclusione dell'istruttoria e del decreto di approvazione degli esiti;
- dal Responsabile di Operazione nel caso di domande già ammesse al finanziamento ed in fase di realizzazione degli interventi ma su cui non è ancora stato richiesto alcun pagamento (Anticipo o SAL);
- dall'OPR nel caso di domande di pagamento.

L'esito della verifica deve essere trasmesso al richiedente/beneficiario.

L'errore palese può essere riconosciuto solo fino all'erogazione del primo pagamento richiesto.

In entrambi i casi, la domanda di correzione di errore palese corregge e sostituisce la domanda di aiuto o pagamento e deve essere presentata con le modalità di cui ai precedenti paragrafi 12.3 e 12.4.

Il richiedente/beneficiario può presentare solo una domanda di correzione di errore palese fermo restando la data della domanda iniziale di contributo al fine del rispetto degli adempimenti conseguenti.

31 RINUNCIA

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare in tutto o in parte alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione all'OPR e al Responsabile di Operazione, tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in Sis.Co..

Qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari devono restituire le somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute, di cui al paragrafo 29.

Indipendentemente dal momento in cui è presentata la rinuncia, la possibilità di invocare le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali al fine di evitare la restituzione di quanto percepito sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata tramite Sis.Co. **entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore o della circostanza eccezionale.

Si precisa che anche in presenza di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali riconosciute, le somme erogate possono essere trattenute dal beneficiario solamente se è dimostrata attraverso idonea documentazione probatoria una spesa sostenuta per l'intervento finanziato.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

La rinuncia parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 30% della spesa ammessa. Oltre tale percentuale di riduzione il contributo è revocato e comporta l'eventuale restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

32 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

32.1 Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa Operazione, l'indicatore individuato è il seguente: numero di aziende agricole finanziate.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa Operazione, l'indicatore individuato è il seguente:

- numero di aziende agricole finanziate.

32.2 Customer satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (articolo 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e articolo 32, comma 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile delle disposizioni attuative, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

33 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controllo per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale l'interessato può presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

33.1 Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

oppure in alternativa

33.2 Rimedi giurisdizionali

In riferimento ai rimedi giurisdizionali, la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione:

- relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

34 SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi. I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati e con i criteri individuati con successivi provvedimenti.

35 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. n. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 10 alle presenti disposizioni attuative.

36 RIEPILOGO TEMPISTICA

Nella seguente tabella è riportato il crono–programma per il periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative, il quale tra l'altro stabilisce i termini di conclusione del procedimento, determinati nel rispetto dell'articolo 2 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento.

Data inizio periodo di presentazione delle domande tramite Sis.Co.	12 luglio 2019
Data fine periodo di presentazione delle domande tramite Sis.Co.	Ore 12.00.00 del 14 ottobre 2019
Termine di istruttoria delle domande, compresi i riesami, con atto di approvazione	13 marzo 2020
Data di pubblicazione sul BURL dell'atto di concessione del contributo	31 marzo 2020
Termine per inoltrare l'autorizzazione alla presentazione della domanda di variante degli interventi	Entro e non oltre 4 mesi successivi alla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione del contributo
Termine per la presentazione della domanda di variante degli interventi	Entro e non oltre 6 mesi successivi alla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione del contributo
Termine per la realizzazione degli interventi	Entro e non oltre 18 mesi successivi alla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione del contributo

ALLEGATO 1 – CARTOGRAFIA DEL TERRITORIO DI APPLICAZIONE

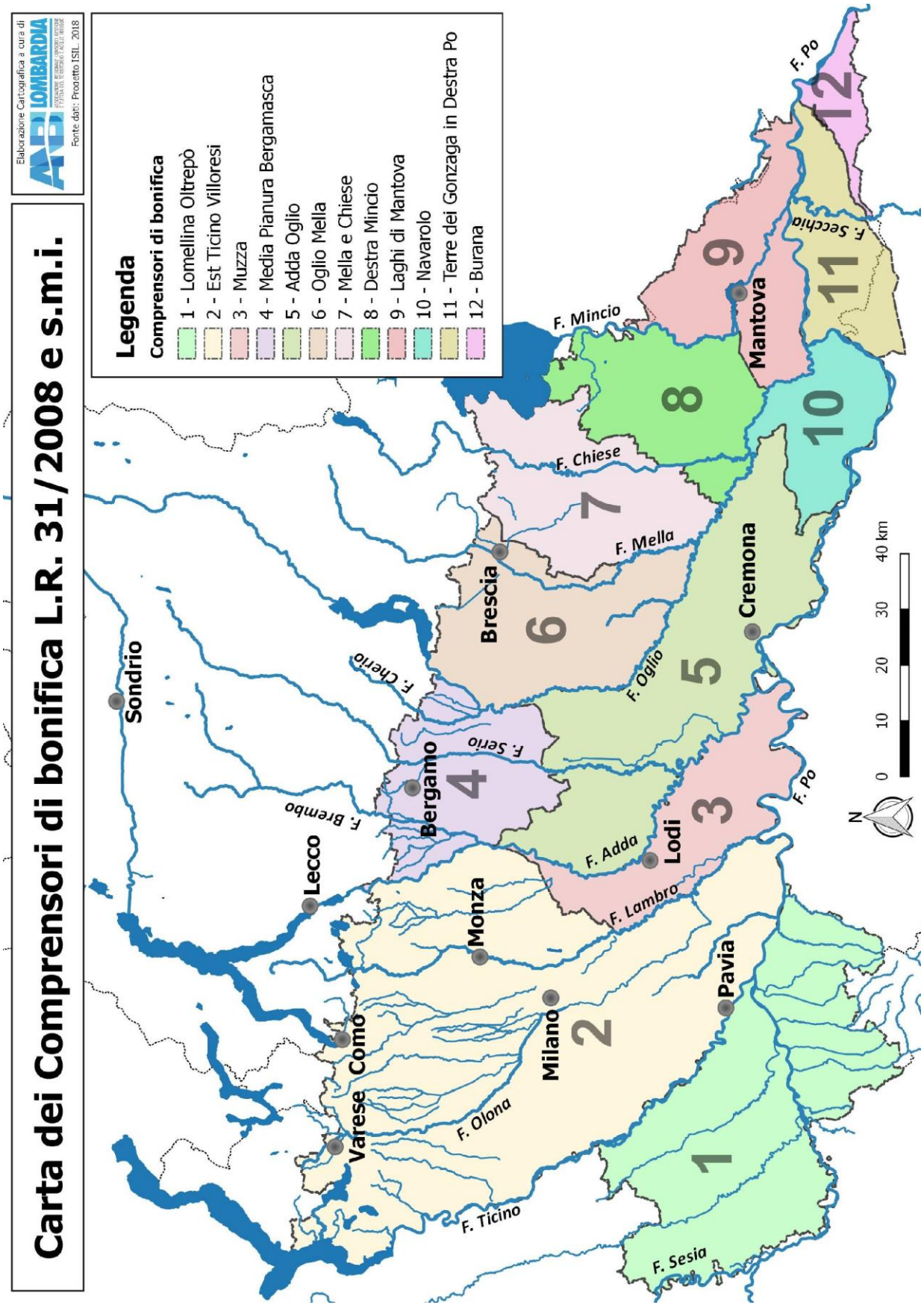

ALLEGATO 2 – CLASSIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI IN STATO QUANTITTIVO NON BUONO

Codice corpo idrico	Nome corpo idrico
IT03N00800110LO	Adda (Fiume)
IT03N00800112LO	Adda (Fiume)
IT03N0080014BLO	Adda (Fiume)
IT03N0080015LO	Adda (Fiume)
IT03N008001B1LO	Adda Vecchia (Torrente)
IT03N0080440701LO	Addetta (Colatore)
IT03N0080036LO	Agogna (Torrente)
IT03N0083581LO	Agognetta Ponteverde (Roggia)
IT03N0080010021LO	Armisa (Torrente)
IT03N008001018011LO	Boggia (Torrente)
IT03N0080010651LO	Bondone (Torrente)
IT03N0080600022LO	Borlezza (Torrente)
IT03N0082500032LO	Brembiolo (Colatore)
IT03N0083561LO	Canarolo di Torre de' Negri
IT03N0080982751LO	Carona (Roggia) - Vernavola (Roggia)
IT03N0080011061LO	Caronella (Torrente)
IT03N00806000415LO	Chiese (Fiume)
IT03N0083530011LO	Cona (Roggia)
IT03N0080600052LO	Dezzo (Torrente)
IT03N0083571LO	Di Sommo (Roggiolo)
IT03N008001006422LO	Dordo (Torrente)
IT03N00805600739071LO	Draonello (Torrente)
IT03N0080030022LO	Erbognone (Scaricatore)
IT03N0080011211LO	Finale (Torrente)
IT03N0080010101LO	Frodolfo (Torrente)
IT03N0080010102LO	Frodolfo (Torrente)
IT03N008060008353LO	Garza (Torrente)
IT03N008001010011LO	Gavia (Torrente)
IT03N0080980181IN	Giona (Torrente)
IT03N0080600272LO	Grigna (Torrente)
IT03N0080600062LO	Guerna (Torrente)
IT03N0080446LO	Lambro (Fiume)
IT03N0080440021LO	Lambro Meridionale (Colatore)
IT03N008001016022LO	Lanterna (Torrente)
IT03N00806000831012LO	Lembrio (Torrente)
IT03N0080010431LO	Lesina occidentale (Torrente)
IT03N0080440051LO	Lisone (Cavo)
IT03N0080011081LO	Malgina (Torrente)
IT03N0080981801LO	Mangialoca (Canale) - Venara (Canale)
IT03N0080010661LO	Massaniga (Torrente) - Val Campaccio (Torrente)
IT03N0080011771LO	Melesa (Roggia)
IT03N0080600084LO	Mella (Fiume)
IT03N0080600082LO	Mella (Fiume)
IT03N008060008062ULO	Mella del Molinorso (Torrente)
IT03N0080010181LO	Mera (Fiume)

IT03N0080010182LO	Mera (Fiume)
IT03N0080981142ULO	Monvallina (Torrente)
IT03N0082501LO	Mortizza (Rio) - Ancona (Colatore)
IT03N0080604LO	Oglio (Fiume)
IT03N0080605LO	Oglio (Fiume)
IT03N0080612LO	Olona Meridionale (Fiume)
IT03N008060002022LO	Oneto (Torrente)
IT03N0080010193LO	Pioverna (Torrente)
IT03N0083560011LO	Po Morto - Morciscia (Scolo) - Fuga (Roggia)
IT03N0083590011LO	Poella (Roggia) - Fontana Isimbardi
IT03N0080010201LO	Poschiavino (Torrente)
IT03N00800101802021LO	Rabbiosa (Torrente)
IT03N0080560052LO	Redone (Torrente)
IT03N0080010211LO	Rezzalasco (Torrente)
IT03N008001023091LO	Riso (Torrente)
IT03N0080010221ALO	Roasco (Torrente)
IT03N00806000463011LO	Rudone (Rio)
IT03N008056007481LO	S.Michele (Torrente)
IT03N00800101802031LO	Scalcoggia (Torrente)
IT03N0080982771LO	Scavizzolo (Canale)
IT03N0080010233LO	Serio (Fiume)
IT03N0080010234LO	Serio (Fiume)
IT03N0080010331LO	Serio (Torrente)
IT03N0080010762LO	Serio Morto
IT03N0080600891LO	Seriola Gambara (Vaso)
ITIR06SS4D724PI	Sesia (Fiume)
IT03N0080440451LO	Sillaro (Torrente)
IT03N0080030111LO	Solerone (Colatore)
IT03N0080600162LO	Strone (Fiume)
IT03N0080962LO	Terdoppio (Torrente)
IT03N0080961IR	Terdoppio (Torrente)
IT03N0080011271LO	Toate (Torrente)
IT03N0080600171LO	Trobiolo (Torrente)
IT03N008001019021LO	Troggia (Torrente)
IT03N008001029081LO	Val Foscagno (Torrente)
IT03N00809803505A1LO	Valle dei Corbatt (Torrente) o Valle Motter (Torrente)
IT03N008001004091LO	Valle della Pietra (Torrente)
IT03N008001028011LO	Valle di Ambria (Torrente)
IT03N008001004051LO	Valle di Bomino (Torrente)
IT03N00800101602011LO	Valle di Campo Moro (Torrente)
IT03N008001004011LO	Valle di Pescegallo (Torrente)
IT03N00800101801011LO	Valle Pilotera (Torrente)
IT03N008001018021 3011LO	Valle Sancia (Torrente)
IT03N0080010272LO	Varrone (Torrente)
IT03N0080010271LO	Varrone (Torrente)
IT03N008044003071LO	Vettabbia (Cavo)

ALLEGATO 3 - PIANO AZIENDALE DI RISPARMIO IDRICO

INDICE

1. Il PROCESSO PRODUTTIVO AZIENDALE
2. PROPOSTA PROGETTUALE DI RISPARMIO IDIRCO
3. L'ASSISTENZA TECNICA
4. IL CONTO ECONOMICO ATTESO.

1. Il PROCESSO PRODUTTIVO AZIENDALE

Descrivere le caratteristiche e le attività dell'impresa agricola, mettendo in evidenza i seguenti aspetti:

- Dati strutturali dell'azienda – descrizione terreni, fabbricati esistenti, dotazioni, eccetera.
- Le colture praticate – metodi, pratiche, caratteristiche, eccetera.
- Gli allevamenti (se presenti) – specie, tecniche, eccetera.
- La trasformazione e la vendita diretta (se presente) – strutture, prodotti, metodi, eccetera.
- La diversificazione delle attività (se presenti) – agriturismo, didattica, energia da fonti rinnovabili, eccetera.

2. PROPOSTA PROGETTUALE DI RISPARMIO IDRICO

Per la redazione del prospetto relativo all'intervento proposto si devono seguire le indicazioni di cui agli Allegati 4 e 5.

3. L'ASSISTENZA TECNICA

Descrivere le eventuali azioni di assistenza tecnica per la corretta gestione degli interventi oggetto di finanziamento e le relative spese.

Il proponente che intende usufruire di tali agevolazioni deve presentare un piano di assistenza tecnica dettagliato contenente le motivazioni alla base della richiesta, il fornitore dell'assistenza, le modalità di erogazione del servizio, la tempistica, il costo (complessivo e giornaliero/orario), le giornate uomo previste, eccetera.

4. IL CONTO ECONOMICO ATTESO

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	***(€)*** *(da compilare a cura del richiedente; si consiglia l'utilizzo della metodologia dell'applicativo Sostare (Sis.Co.) per il calcolo delle voci)*
VALORE DEI PRODOTTI VENDUTI = ∑ dei valori PRODOTTI AGRICOLI VENDUTI (VEGETALI) + PRODOTTI ZOOTECNICI VENDUTI + PRODOTTI VENDUTI DOPO TRASFORMAZIONE AZIENDALE/VENDITA DIRETTA	
VALORE DELLE ATTIVITA' CONNESSE (agriturismo, agroenergia, ecc.). = valore SERVIZI EROGATI	
VALORE TOTALE DELLA PRODUZIONE =∑ VALORE DEI PRODOTTI VENDUTI + VALORE DELLE ATTIVITA' CONNESSE	
COSTI DI PRODUZIONE = ∑ dei valori COSTI PRODUZIONE PRODOTTI VEGETALI + COSTI DI ALLEVAMENTO+ SPESE GENERALI + COSTI TRASFORMAZIONE E VENDITA DIRETTA	

COSTI DA ATTIVITÀ CONNESSE = ∑ dei valori COSTI AGRITURISMO	
VALORE AGGIUNTO = VALORE TOTALE DELLA PRODUZIONE - COSTI DI PRODUZIONE- COSTI DA ATTIVITÀ CONNESSE	
SALARI E STIPENDI E ONERI SOCIALI (INPS TITOLARI E DIPENDENTI) = COSTO LAVORO	
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) = VALORE AGGIUNTO - SALARI E STIPENDI E ONERI SOCIALI (INPS TITOLARI E DIPENDENTI)	
CONTRIBUTI PUBBLICI ORDINARI = ∑ dei valori PAGAMENTO UNICO AZIENDALE + ALTRI PAGAMENTI PAC/PSR (ESCLUSE MISURE A INVESTIMENTO)	
REDDITO DISPONIBILE (Al lordo degli ammortamenti e delle imposte) **= MARGINE OPERATIVO LORDO + CONTRIBUTI PUBBLICI ORDINARI**	

Luogo e data

_____

Firma del richiedente

_____

ALLEGATO 4 - INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PROSPETTO RELATIVO ALL'INTERVENTO PROPOSTO

Nella redazione del "Piano Aziendale di risparmio idrico", da allegare alla domanda di contributo, il richiedente deve riportare il prospetto relativo all'intervento proposto, seguendo lo schema definito nei successivi paragrafi I o II, a seconda dello stato quantitativo del corpo idrico da cui proviene l'acqua per l'irrigazione.

Le informazioni sullo stato quantitativo dei corpi idrici superficiali sono reperibili nel precedente Allegato 2 e sul portale del Centro Dati Acqua e Territorio Rurale (CeDATeR - http://cedater.anbilombardia.it) alla sezione "Bando PSR - Operazione 4.1.03".

La procedura guidata presente sul Portale CeDATeR consente al richiedente di identificare, in funzione della modalità di approvvigionamento e del Comune su cui insistono la captazione e i terreni oggetto dell'intervento, lo stato quantitativo del corpo idrico di riferimento e restituisce un report da allegare al Piano Aziendale di risparmio idrico secondo lo schema di flusso di seguito riportato.

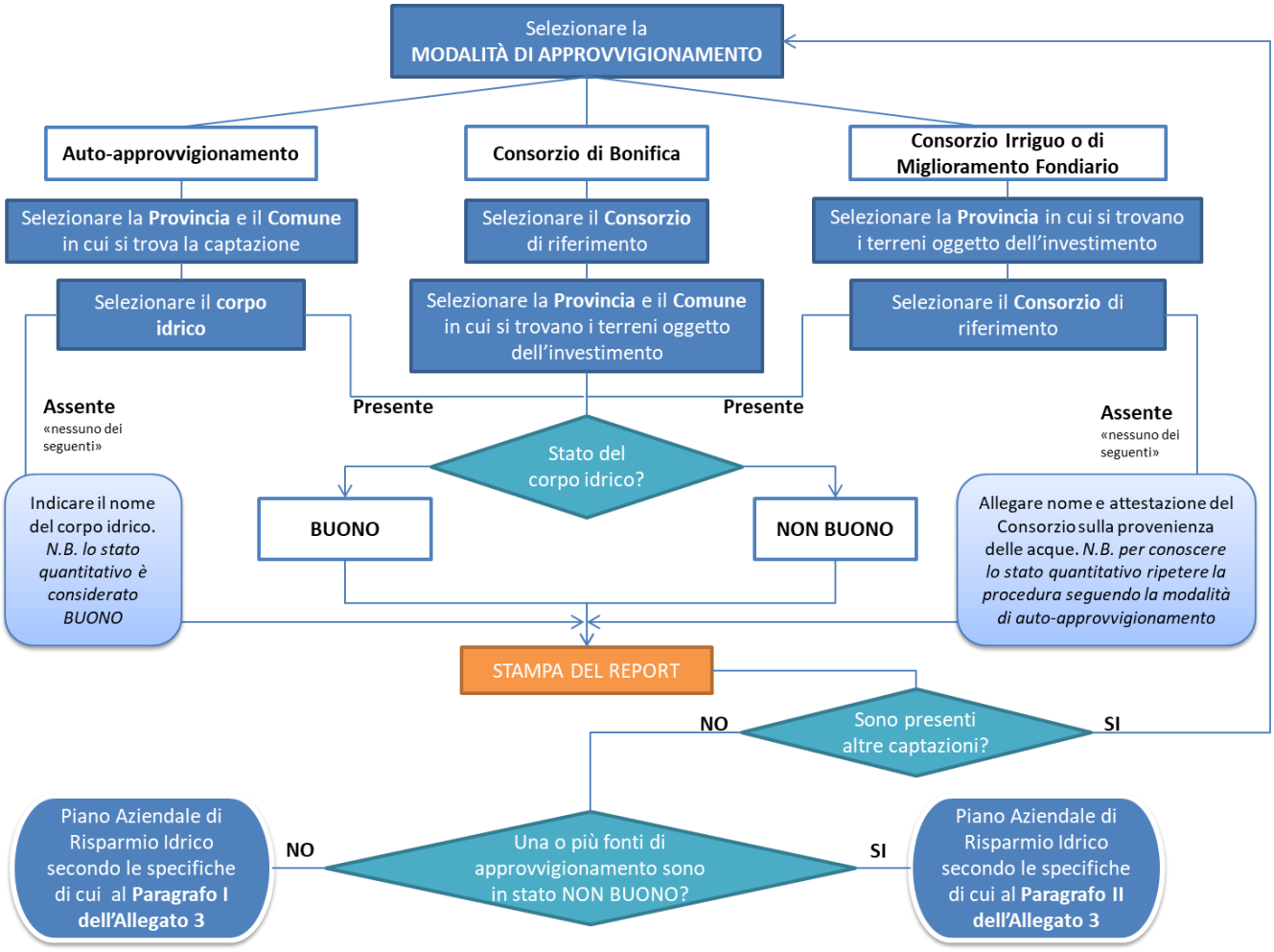

Inoltre:

- se l'approvvigionamento irriguo proviene esclusivamente da falda tramite pozzo/i lo stato quantitativo è BUONO poiché tutti i corpi idrici sotterranei in Lombardia (falda superficiale, intermedia e profonda) sono classificati in stato quantitativo buono secondo il Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po. In questo caso la procedura da seguire per la redazione del Piano è indicata al paragrafo I;
- se l'approvvigionamento irriguo proviene da fontanile, da colatore o da corpo idrico non elencato nella procedura guidata sul Portale CeDATeR e nell'Allegato 2, lo stato quantitativo

del corpo idrico viene considerato BUONO. In questo caso la procedura da seguire per la redazione del Piano è indicata al paragrafo I;
- se l'approvvigionamento irriguo proviene da più corpi idrici superficiali è necessario ripetere la procedura guidata per ognuna delle fonti (allegando al Piano i diversi report); se lo stato quantitativo di tutti i suddetti corpi idrici è BUONO la procedura da seguire per la redazione del Piano è indicata al paragrafo I; qualora almeno uno dei corpi idrici risulti in stato quantitativo NON BUONO la procedura da seguire è indicata al paragrafo II;
- se l'approvvigionamento irriguo proviene sia da corpi idrici superficiali che sotterranei e almeno uno dei corpi idrici superficiali è classificato in stato quantitativo NON BUONO la procedura da seguire per la redazione del Piano è indicata al paragrafo II; In caso contrario seguire la procedura al paragrafo I.

Per gli investimenti effettuati in aziende agricole il cui approvvigionamento idrico proviene da corpi idrici in stato NON BUONO, in sede di rendicontazione, gli utilizzi effettivi di acqua e il risparmio effettivo, devono essere rilevati con l'utilizzo dei contatori installati sull'impianto, a seguito dell'esecuzione del test di funzionamento. Le modalità e le istruzioni per l'esecuzione del test sono riportate nel paragrafo V.

La relazione, sottoscritta dal richiedente e la documentazione attestanti l'esecuzione del test di funzionamento dell'impianto devono essere allegate alla domanda di pagamento del saldo.

I. Riconversione di un impianto di irrigazione esistente il cui approvvigionamento idrico proviene da un corpo idrico in stato BUONO

Le seguenti istruzioni per la redazione del Piano Aziendale di Risparmio Idrico si applicano ad interventi di riconversione di un impianto di irrigazione esistente, il cui approvvigionamento idrico proviene da uno o più corpi idrici in condizioni BUONE per motivi inerenti alla quantità d'acqua.

Nella relazione devono essere fornite le seguenti informazioni:

a) Descrizione dell'intervento;
b) Superficie irrigata interessata dall'intervento (ha) e relativi mappali dei terreni;
c) Pratiche irrigue ex ante - riportare la descrizione delle pratiche irrigue esistenti prima dell'intervento, specificando nel caso di:
   - autoapprovvigionamento:
     i. se il prelievo avviene da acque sotterranee indicare le coordinate geografiche del punto di prelievo, le caratteristiche del pozzo e la profondità media della superficie piezometrica durante la stagione irrigua rispetto al piano campagna. In questo caso non è necessario allegare il report prodotto dal portale CeDATeR;
     ii. se il prelievo avviene da corpo idrico superficiale allegare il report prodotto dal portale CeDATeR che riporta il nome e lo stato quantitativo del corpo idrico da cui proviene l'acqua; indicare in aggiunta le coordinate geografiche del punto di prelievo, la portata in concessione e le modalità di prelievo (a gravità/con pompaggio);
     iii. se il prelievo avviene da un fontanile, colatore o corpo idrico non presente nella procedura guidata sul portale CeDATeR e nell'Allegato 2, allegare il report prodotto dal portale CeDATeR e indicare le coordinate geografiche del punto o dei punti di prelievo;
     iv. se il prelievo avviene da fonti multiple specificare per ognuna delle fonti quanto riportato nei punti precedenti i) e ii);
   - irrigazione collettiva (Consorzio di Bonifica o ente irriguo di natura privatistica) allegare il report prodotto dal portale CeDATeR che riporta l'ente irriguo di riferimento, il nome e lo stato quantitativo del corpo idrico da cui proviene l'acqua; indicare in aggiunta il nome della roggia o canale che consegna la portata irrigua all'azienda, le coordinate geografiche del punto o dei punti di consegna e la portata nominalmente associata ad ognuno di essi;
   - irrigazione mista (es. pozzo privato in supporto a consegna da Consorzio irriguo) seguire entrambi i punti precedenti;
   - modalità di distribuzione della portata irrigua all'azienda (vedi tabella 1.1);
   - modalità di applicazione dell'apporto irriguo su campo (a gravità /con pompaggio);
   - dimensioni e sistemazione degli appezzamenti;

- volume e durata del singolo adacquamento;

d) Nuovo impianto irriguo oggetto dell'investimento riportare, assumendo a riferimento la tabella 1.2, la descrizione del nuovo impianto con tipologia, codice ed efficienza, volume e durata del singolo adacquamento; specificare, inoltre, eventuali variazioni delle modalità di distribuzione della portata irrigua all'azienda, delle dimensioni e della sistemazione degli appezzamenti;

e) Quantificazione delle seguenti grandezze (da effettuare con le modalità illustrate nel paragrafo III):
   - volumi irrigui utilizzati ex ante (prima dell'intervento per il quale si chiede il finanziamento);
   - volumi irrigui utilizzati ex post (dopo l'intervento per il quale si chiede il finanziamento);
   - risparmio idrico potenziale (RIP) ottenibile con l'intervento proposto.

II. Riconversione di un impianto di irrigazione esistente in cui l'approvvigionamento idrico proviene da un corpo idrico in stato NON BUONO

Nel caso in cui la portata irrigua provenga da corpo idrico superficiale in stato NON BUONO, oltre a quanto indicato al paragrafo precedente, è necessario includere la quantificazione dei volumi utilizzati dall'azienda anche per i terreni (con riferimento alla SAU corrispondente) non interessati dall'intervento. La metodologia da utilizzare allo scopo è illustrata al par. III.1.

III. Metodologia per la quantificazione dei volumi irrigui

III.1 Volumi irrigui utilizzati prima dell'intervento

Per la quantificazione dei volumi irrigui utilizzati nelle condizioni precedenti all'intervento si deve fare riferimento alle seguenti fonti informative:

1. valore dei fabbisogni irrigui stagionali netti per l'area oggetto di intervento, *F*, reperibili sulla mappa interattiva – WebGIS nel portale CeDATeR (http://cedater.anbilombardia.it) alla sezione "Bando PSR - Operazione 4.1.03"; i valori del fabbisogno riportati nella mappa sono stimati sulla base degli andamenti meteorologici e degli usi del suolo dell'ultimo decennio e tengono conto delle caratteristiche dei suoli specifiche dell'area di intervento (maggiori dettagli sulla metodologia di stima sono riportati in Allegato 4);
2. dati e informazioni forniti dall'Ente che eroga l'acqua, se presente; la relativa dichiarazione dell'Ente che attesta i volumi utilizzati, indicati con $V_{2,a}$, deve essere allegata alla domanda di sostegno;
3. letture dirette dei volumi irrigui annui, indicati con $V_{3,a}$, registrati da contatori, se presenti; devono essere riportate tutte le letture disponibili per l'ultimo decennio;

Nel caso 1 il volume irriguo utilizzato, $V_{1,a}$, si calcola come:

$$V_{1,a} = \frac{F}{e_s \cdot f_a} S_i$$

dove S_i è la superficie dei terreni interessati dall'intervento, e_s è l'efficienza dell'irrigazione per scorrimento superficiale e f_a è un coefficiente, che riflette la flessibilità della distribuzione irrigua. I valori di f_a sono riportati in Tabella 1.1 per le principali tipologie di distribuzione, mentre sia i valori di *F* che di e_s sono reperibili sulla mappa interattiva – WebGIS nel portale CeDATeR (http://cedater.anbilombardia.it) alla sezione "Bando PSR - Operazione 4.1.03". La mappa riporta i valori delle due grandezze per l'intero territorio di applicazione dell'Operazione e consente di visualizzarli e stamparli. I valori da utilizzare ai fini della stima di $V_{1,a}$ devono essere relativi ad un punto ricadente all'interno dell'area di intervento, in posizione centrale rispetto all'area stessa.

La priorità tra i tre valori del volume irriguo, ai fini della valutazione della domanda, dovrà essere attribuita, nell'ordine, alla misura registrata dai contatori, $V_{3,a}$, quindi, se non sono installati contatori, alla stima derivata dall'attestazione forniti dall'Ente irriguo, $V_{2,a}$, e infine a quella riportata su WebGIS nel portale CeDATeR , $V_{1,a}$, se non possono essere calcolati sia $V_{3,a}$ che $V_{2,a}$. Si utilizzerà quindi $V_{3,a}$ (o $V_{2,a}$, se $V_{3,a}$ non è calcolabile), salvo che la differenza rispetto al valore di $V_{1,a}$ sia maggiore del 20%, nel qual caso si utilizzerà la media tra i due valori.

Nel caso in cui il volume irriguo utilizzato debba essere calcolato anche per i terreni aziendali che non sono oggetto dell'intervento - ovvero quando l'approvvigionamento idrico proviene da un corpo idrico in stato NON BUONO e l'intervento riguarda un'unica azienda agricola – si procede in modo del

tutto analogo, considerando però la superficie S_n dei suddetti terreni. Se questi ultimi sono anch'essi irrigati per scorrimento i calcoli da svolgere sono esattamente gli stessi appena descritti. Qualora siano presenti anche terreni irrigati con altro metodo, la formula da utilizzare, del tutto analoga a quella sopra riportata, è:

$$V_n = \frac{F}{e \cdot f} S_n$$

dove *F* è ancora da reperire sulla mappa interattiva – WebGIS nel portale CeDATeR, mentre i valori dell'efficienza del metodo, *e*, sono in questo caso forniti dalla Tabella 1.2, che riporta appunto i valori di riferimento per le principali tipologie d'irrigazione[9]. Infine, se i metodi irrigui utilizzati sono molteplici - ad esempio, una parte dei terreni non oggetto d'intervento è irrigata per scorrimento superficiale ed un'altra per aspersione -, i terreni dovranno essere raggruppati sulla base dell'omogeneità del metodo e il calcolo dovrà essere ripetuto per ogni gruppo di terreni[10]. Come nel caso dei terreni oggetto d'intervento, tra i tre possibili valori del volume stimato per ogni gruppo di terreni si dovrà privilegiare quello derivante dalla misura registrata dai contatori, in second'ordine la stima derivata dall'attestazione fornita dall'Ente irriguo, e, infine, quella riportata su WebGIS nel portale CeDATeR. Si utilizzerà quindi $V_{3,n}$ (o $V_{2,n}$, se $V_{3,n}$ non è calcolabile); se la differenza tra il primo (o il secondo) valore e la stima $V_{1,n}$ è maggiore del 20% si utilizzerà la media tra quest'ultima e il primo (o secondo) valore.

Al termine di questo complesso di elaborazioni, si ottengono il valore V_a del volume irriguo per i terreni oggetto dell'intervento e i valori $V_{n,1}$, $V_{n,2}$,…., $V_{n,N}$, uno per ognuno degli *N* gruppi di terreni non oggetto d'intervento ed omogenei dal punto di vista del metodo irriguo.

III.2 Volumi irrigui utilizzati dopo l'intervento

Per la quantificazione del volume irriguo utilizzato dopo l'intervento si devono utilizzare:

- le stime dei fabbisogni irrigui stagionali netti, *F*, nell'area oggetto di intervento reperibili sulla mappa interattiva – WebGIS nel portale CeDATeR (http://cedater.anbilombardia.it) alla sezione "Bando PSR - Operazione 4.1.03" (dettagli sulla metodologia di stima sono riportati in Allegato 5);
- il valore dell'efficienza di adacquamento consentita dal nuovo impianto irriguo, *e*, secondo i valori di riferimento per le principali tipologie d'impianto riportati in Tabella 1.1[11];
- il valore del coefficiente, f_p, che riflette la flessibilità della distribuzione irrigua e la precisione dell'adacquamento nelle condizioni successive all'intervento, secondo i valori di riferimento per le principali tipologie di distribuzione riportati in Tabella 1.2.

Il volume irriguo utilizzato post-intervento, V_p, si calcola come

$$V_p = \frac{F}{e \cdot f_p} S_i$$

dove S_i, come già visto in precedenza, è la superficie dei terreni interessati dall'intervento.

[9] l'utilizzo di valori dell'efficienza diversi da quelli indicati dovrà essere adeguatamente giustificato

[10] Possono verificarsi casi di terreni irrigati per scorrimento e saltuariamente per aspersione, tipicamente con rotoloni; in questi casi l'efficienza irrigua dovrà essere calcolata come media pesata dell'efficienza dei due metodi, usando come pesi i rapporti tra il numero medio annuo di interventi con ognuno dei due metodi e il numero medio annuo di interventi nel complesso. Ad esempio, un gruppo di terreni è irrigato in media 5 volte all'anno, di cui 4 per scorrimento (si ipotizzi, ai fini di questo esempio, un'efficienza di 0,4) e 1 per aspersione con rotolone (efficienza 0,65); l'efficienza da utilizzare per la stima de fabbisogno annuo è 4/5*0,4+1/5*0,65=0,45.

[11] l'utilizzo di valori dell'efficienza inferiori a quelli indicati dovrà essere adeguatamente giustificato

Tabella 1.1. Principali tipologie di distribuzione delle portate irrigue e relativo coefficiente di flessibilità

Codice	Tipologia di distribuzione delle portate irrigue alle aziende	flessibilità
A	Con canali a superficie libera e consegna per turno e orario	0,80
B	Con canali a superficie libera costantemente invasati e prelievo libero sulla base della disponibilità	0,85
C	Con condotte in pressione e consegna a domanda o presenza di vasca di compensazione aziendale	0,90
	Incrementi per condizioni particolari (da aggiungere al valore di flessibilità indicato alle righe a, b e c precedenti)	**incremento**
D	presenza di sistemi avanzati per la programmazione degli interventi irrigui nei terreni oggetto dell'intervento (ad esempio, sensori di contenuto/potenziale idrico del suolo, sistemi per il consiglio irriguo)	+0,05
E	impianti con possibilità di applicazione dell'apporto con rateo variabile in funzione delle caratteristiche del suolo e del suo stato idrico	+0,10

Tabella 1.2. Principali tipologie di impianti irrigui e relativa efficienza

Codice	Tipologia impianto irriguo	Efficienza
1	• Microirrigazione con ali gocciolante dotate di erogatori con coefficiente di variazione della portata < 5% • Microirrigazione con manichette interrate per subirrigazione dotate di erogatori con coefficiente di variazione della portata < 5% • Pivot e Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressioni < 350 KPa, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	0,90
2	• Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione (<350 KPa) dotato di manometro sulla macchina e sulla barra, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria • Pivot e Rainger con irrigatori sopra o sotto trave, funzionanti con pressioni < 350 KPa, e dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	0,85
3	• Spruzzatori sottochioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < 10%	0,80
4	• Spruzzatori sovrachioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < 10%	0,70
5	• Pivot e Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	0,65
6	• Microirrigazione con erogatori con coefficiente di variazione di portata > del 5% per impianti a goccia e > del 10% per impianti a spruzzo • Rotolone con irrigatore a lunga gittata dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	0,60
7	• Pivot e Rainger attrezzati con irrigatori, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	0,55
8	• Rotolone con irrigatore a lunga gittata (rain gun) o barra nebulizzatrice, senza centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	0,50
9	• Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (>350 KPa)	0,50

IV. Risparmio idrico potenziale (RIP)

Il risparmio idrico potenziale si calcola a partire dal valore della differenza tra i volumi irrigui stimati nelle condizioni antecedenti (V_a) e successive (V_p) all'intervento

$$RIP = 100\frac{V_a - V_p}{V_a}$$

Il risparmio idrico potenziale deve essere calcolato anche con riferimento al complesso dei terreni aziendali se la fonte di approvvigionamento idrico per l'irrigazione è un corpo idrico classificato in condizioni NON BUONE per lo stato quantitativo della risorsa e l'intervento riguarda un'unica azienda agricola. In questo caso il risparmio idrico a livello dell'intera azienda, RIP_{az}, si ottiene mediante la seguente formula:

$$RIP_{az} = RIP\frac{V_a}{V_a + \sum_{j=1}^{N} V_{n,j}}$$

dove V_n rappresenta i singoli valori dei volumi irrigui per ognuno degli *N* gruppi di terreni non oggetto dell'intervento, omogenei per metodo irriguo.

V. Test di verifica dell'impianto in distretti irrigui con stato "NON BUONO" del corpo idrico in termini di quantità di acqua

Al fine di definire l'effettivo risparmio di acqua (*RIE*) conseguito dal nuovo impianto irriguo, secondo quanto previsto dall'articolo 46 del Reg (UE) n.1305/2013, si rende necessaria l'esecuzione di un test di campo finalizzato a verificare la corrispondenza tra le caratteristiche e le prestazioni dell'impianto dichiarate nel Piano Aziendale e quelle effettive. Al momento del test di collaudo il nuovo impianto deve essere completo in ogni sua parte e funzionante. Durante il test l'impianto o settore dello stesso devono essere messi sotto carico ordinario, curando che i sistemi di filtraggio siano funzionanti e in condizioni di efficienza. Il regime di funzionamento della pompa deve corrispondere a quello che garantisce la migliore efficienza dell'impianto, secondo la curva di rendimento dichiarata dal costruttore.

V.1 Impianti di sub-irrigazione

Nel caso degli impianti di sub-irrigazione la verifica delle prestazioni deve essere effettuata per settori, prevedendo la messa a regime dell'impianto e successivamente la misura di:

- portata e pressione in ingresso al settore, a valle dei filtri
- pressione in corrispondenza del terminale di almeno quattro linee irrigatrici non adiacenti all'interno del settore.

La verifica deve essere ripetuta per almeno un quarto dei settori (con arrotondamento per difetto), o per almeno un settore se il numero totale dei settori è minore di quattro. Al termine del test si confrontano:

- la portata media misurata in ingresso al settore con la portata di progetto;
- la pressione media misurata in ingresso al settore con la pressione di progetto;
- le pressioni misurate al terminale delle linee irrigatrici, tra loro e con la corrispondente pressione di progetto,

verificando che:

1. la differenza, in valore assoluto, tra la portata media misurata e la portata di progetto in ingresso al settore sia minore o uguale del 5% di quest'ultima;
2. la differenza, in valore assoluto, tra la pressione media misurata e la pressione di progetto in ingresso al settore sia minore o uguale del 5% di quest'ultima;
3. la massima differenza, in valore assoluto, tra le pressioni medie misurate al terminale delle linee irrigatrici sia minore o uguale del 5% della pressione di progetto all'uscita dal settore;
4. la massima differenza, in valore assoluto, tra le pressioni medie misurate al terminale delle linee irrigatrici e la pressione di progetto all'uscita dal settore sia minore o uguale del 5% di quest'ultima.

L'esito positivo di tutte le verifiche elencate è considerata condizione sufficiente a garantire che il risparmio idrico effettivo *RIE* sia almeno pari a quello potenziale *RIP* ai fini dell'erogazione delle somme a saldo del contributo. Regione Lombardia si riserva di effettuare controlli periodici sui volumi stagionali effettivamente utilizzati, derivati dalle letture dei contatori, ai fini dell'ulteriore verifica del risparmio idrico effettivamente conseguito mediante l'intervento.

V.2 Impianti di micro-irrigazione superficiale

Nel caso degli impianti di micro-irrigazione superficiale la verifica delle prestazioni deve essere effettuata per settori, prevedendo la messa a regime dell'impianto e successivamente la misura del volume erogato da almeno quattro erogatori lungo almeno quattro linee irrigatrici non adiacenti all'interno del settore. I quattro erogatori devono essere uniformemente distribuiti lungo la linea irrigatrice, con il primo all'inizio e l'ultimo al termine di essa, e per ognuno di essi deve essere misurato il volume erogato durante un intervallo di tempo uguale e pari ad almeno cinque minuti. La portata media in ingresso al settore deve essere registrata durante il test attraverso la lettura dei contatori.

La verifica deve essere ripetuta per almeno un quarto dei settori (con arrotondamento per difetto), o per almeno un settore se il numero totale dei settori è minore di quattro. Al termine del test si valuta l'uniformità di distribuzione, *U*, dell'impianto attraverso la seguente formula:

$$U = 100\left(1 - \frac{\sum_i |V_m - V_i|}{V_m}\right) \quad (\%)$$

dove V_i, è il volume erogato dall'*i*-esimo erogatore e V_m è la media dei volumi di tutti gli erogatori.

Il valore di *U* ottenuto deve essere maggiore o uguale a 92% nel caso di impianti di microirrigazione appartenenti alla tipologia 1 e maggiore o uguale a 86% nel caso di impianti di microirrigazione appartenenti alla tipologia 6. Inoltre, la differenza, in valore assoluto, tra la portata media misurata e la portata di progetto in ingresso al settore deve essere minore o uguale del 5% di quest'ultima.

L'esito positivo della verifica delle due condizioni, sull'uniformità e sulla portata, è considerata condizione sufficiente a garantire che il risparmio idrico effettivo (*RIE*) sia almeno pari a quello potenziale *RIP* ai fini dell'erogazione delle somme a saldo del contributo. Regione Lombardia si riserva di effettuare controlli periodici sui volumi stagionali effettivamente utilizzati, derivati dalle letture dei contatori, ai fini dell'ulteriore verifica del risparmio idrico effettivamente conseguito mediante l'intervento.

V.3 Impianti ad aspersione

Per gli impianti ad aspersione la verifica delle prestazioni consiste nell'effettuazione di un intervento irriguo su una superficie di almeno un ettaro, nel caso di impianti semoventi, o di almeno un quarto dell'area dei terreni oggetto dell'intervento, nel caso di impianti fissi. Durante il test, oltre alla portata media in ingresso, si devono misurare i valori dell'altezza dell'apporto irriguo in almeno 16 punti per ettaro, distribuiti uniformemente all'interno dell'area irrigata. Al termine si valuta l'uniformità di distribuzione, *U*, dell'impianto attraverso la seguente formula:

$$U = 100\left(1 - \frac{\sum_i |h_m - h_i|}{h_m}\right) \quad (\%)$$

dove h_i è l'altezza irrigua raccolta nell'*i*-esimo punto e h_m è la media delle altezze in tutti i punti.

Nel caso di impianti irrigui a rateo variabile, i punti di misura devono essere scelti in modo da coprire l'intero intervallo di variabilità dell'erogazione previsto in sede di progetto e il calcolo l'uniformità di distribuzione deve essere effettuato attraverso la seguente formula:

$$U_v = 100\left(1 - \frac{\sum_i |r_i h_m - h_i|}{h_{t,m}}\right) \quad (\%)$$

dove r_i è il rapporto tra l'altezza irrigua nel punto *i*-esimo e l'altezza media previste in sede di progetto, h_i è l'altezza di pioggia misurata nello stesso punto durante il test e h_m la media dei valori misurati in tutti i punti.

Il valore di *U* o di U_v dovrà essere maggiore o uguale a 90% nel caso di impianti ad aspersione appartenenti alle tipologie 1 e 2, maggiore o uguale a 83% nel caso di impianti ad aspersione appartenenti alla tipologia 3, 4 e 5, e maggiore o uguale a 75% nel caso di impianti ad aspersione appartenenti alla tipologia 6, 7, 8 e 9. Inoltre, la differenza, in valore assoluto, tra la portata media misurata e la portata di progetto in ingresso deve essere minore o uguale del 5% di quest'ultima. L'esito positivo della verifica delle due condizioni, sull'uniformità e sulla portata, è considerata condizione sufficiente a garantire che il risparmio idrico effettivo (*RIE*) sia almeno pari a quello potenziale *RIP* ai fini dell'erogazione delle somme a saldo del contributo. Regione Lombardia si riserva di effettuare controlli periodici sui volumi stagionali effettivamente utilizzati, derivati dalle letture dei contatori, ai fini dell'ulteriore verifica del risparmio idrico effettivamente conseguito mediante l'intervento.

V.4 Scheda di test

I risultati del test di verifica dell'impianto dovranno essere riportati in una scheda che dovrà contenere, a seconda della tipologia di impianto, i dati seguenti.

Impianti di subirrigazione
- data, ora di inizio e ora di fine del test;
- numero totale di settori dell'impianto;
- numero di settori oggetto del test;
- numero di linee verificate in ogni settore;
- planimetria con settori, tracciati delle tubazioni e delle linee irrigatrici e posizione degli erogatori, evidenziando le linee oggetto del test;
- valori della portata e della pressione in ingresso a ogni settore;
- valori della pressione al terminale di ognuna delle linee esaminate in ogni settore;
- calcoli e risultati per ognuna delle quattro verifiche richieste per ogni settore.

Impianti di microirrigazione superficiale
- data, ora di inizio e ora di fine del test;
- numero totale di settori dell'impianto;
- numero di settori oggetto del test;
- numero di erogatori verificati in ogni settore;
- planimetria con settori, tracciati delle tubazioni e delle linee irrigatrici e posizione degli erogatori, evidenziando i settori e gli erogatori oggetto del test;
- valori della portata media in ingresso all'impianto nei quattro intervalli di tempo;
- valori dei volumi erogati nei quattro intervalli di tempo da ognuno degli erogatori esaminati;
- calcolo dell'uniformità di distribuzione per ogni intervallo di tempo e per ogni settore;
- calcoli e risultati per le due verifiche richieste, sull'uniformità di distribuzione e sulla portata in ingresso, per ogni settore.

Impianti ad aspersione
- data, ora di inizio e ora di fine del test;
- superficie oggetto del test;
- planimetria con individuazione dell'area test e indicazione dei punti di misura dell'altezza e intensità dell'adacquamento;
- valori della portata media in ingresso all'impianto;
- valori delle altezze e intensità di pioggia in ognuno dei punti di misura;
- calcolo dell'uniformità di distribuzione per ogni settore;
- calcoli e risultati per le due verifiche richieste, sull'uniformità di distribuzione e sulla portata in ingresso, per ogni settore.

La relazione è firmata dal beneficiario.

ALLEGATO 5 – METODOLOGIA PER IL CALCOLO DEI FABBISOGNI IRRIGUI

L'Allegato illustra la metodologia utilizzata per la stima del fabbisogno irriguo colturale in forma spazialmente distribuita per il territorio di applicazione della Misura. Essa si basa sull'utilizzo del modello IdrAgra[12], descritto nel paragrafo seguente. Al termine dell'Allegato sono, inoltre, riportate indicazioni su come reperire i dati utilizzati per l'implementazione della metodologia stessa.

Modello IdrAgra

Il modello IdrAgra è un modello agro-idrologico spazialmente distribuito che permette di simulare gli scambi di acqua nel sistema suolo-coltura-atmosfera di un determinato territorio, prendendo in considerazione la variabilità delle caratteristiche ambientali del territorio stesso. Per poterlo fare, il territorio viene suddiviso da una griglia a maglie regolari in un numero di unità (celle) sufficientemente omogenee rispetto alle caratteristiche meteorologiche, pedologiche, di uso del suolo e di metodo irriguo (la dimensione delle celle è 250x250 m^2). Per ogni cella viene individuato un volume di controllo, che si estende dalla superficie del suolo sino alla profondità esplorata dagli apparati radicali delle colture, a cui si applica il bilancio idrologico (Figura A4.1).

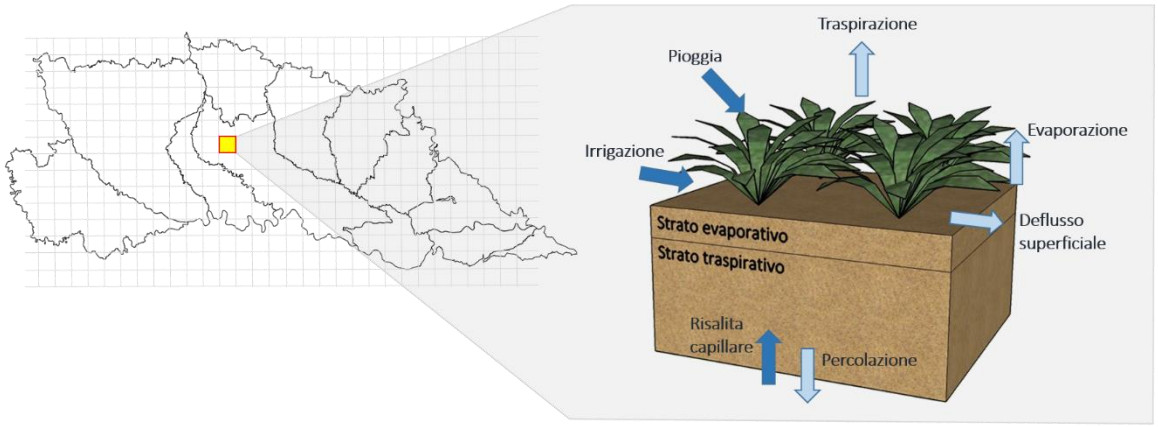

Figura A4.1 – Raffigurazione delle unità in cui viene suddiviso il territorio (sinistra) e del volume di controllo a cui si applica il bilancio idrologico (destra). Frecce blu indicano flussi in entrata al volume di controllo, frecce azzurre flussi in uscita.

Per poter calcolare i flussi in entrata e in uscita dal volume di controllo, IdrAgra necessita di una serie di dati in ingresso, tra cui anche informazioni legate alla coltura presente (e.g. durata delle diverse fasi fenologiche, valore dei parametri colturali nel corso della stagione etc.), pertanto il modello comprende anche un modulo per il calcolo della crescita colturale oltre al modulo per il calcolo del bilancio idrico (2).

I paragrafi seguenti riportano una breve descrizione dei due principali moduli di calcolo, il modulo del bilancio idrico nel sistema suolo-coltura e il modulo di crescita colturale; per una trattazione più dettagliata delle formule implementate si rimanda al manuale tecnico del modello.

[12] Gandolfi et al. (2011) IdrAgra technical manual. Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali – Sezione Idraulica Agraria. Università degli Studi di Milano

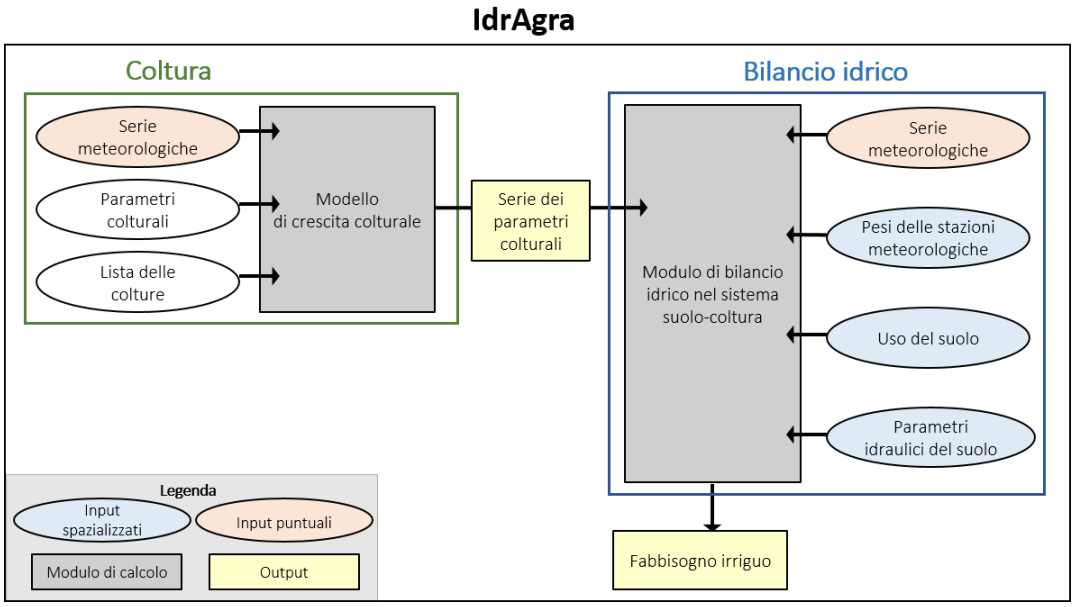

Figura A4.2 – Schema dei dati in ingresso e in uscita ai due moduli di calcolo di IdrAgra

Bilancio idrologico del suolo

Con riferimento ad una generica cella, IdrAgra suddivide il volume di controllo in una zona più superficiale – sede dei processi di scorrimento superficiale, infiltrazione ed evaporazione – e una zona sottostante – sede dei processi di traspirazione, percolazione profonda e risalita capillare – per le quali calcola i termini in ingresso e in uscita, applicando equazioni di bilancio idrico a scala oraria (Figura A4.1).

Per il calcolo del bilancio idrologico è innanzitutto necessario che a ciascuna cella siano assegnati i valori giornalieri delle grandezze meteorologiche. Poiché esse vengono fornite al modello come serie puntuali di dati, i.e. serie rappresentative della località in cui sono state rilevate, IdrAgra effettua una spazializzazione delle serie meteorologiche, prendendo come riferimento le cinque stazioni più vicine alla cella e adottando una media pesata rispetto all'inverso del quadrato della distanza. In tal modo si assume che gli andamenti meteorologici di una cella siano uguali alla media degli andamenti meteorologici registrati nelle cinque stazioni più vicine, con maggiore importanza data alle stazioni più prossime alla cella e minore a quelle più distanti, poiché i pesi sono proporzionali all'inverso del quadrato della distanza tra le stazioni e la cella.

I termini di evaporazione e traspirazione potenziali sono determinati a partire dal calcolo dall'evapotraspirazione di riferimento giornaliera di una coltura standard come descritto nel quaderno FAO no.56[13], adottando il metodo del doppio coefficiente colturale (K_{cb} e K_e) con cui si separano i contributi di traspirazione (K_{cb}) e di evaporazione da suolo nudo (K_e). La traspirazione effettiva, diversa da quella potenziale in presenza di contenuti idrici del suolo inferiori a quello ottimale, è calcolata tenendo conto di un coefficiente riduttivo di stress come descritto nel quaderno FAO no.56. Il tasso di evaporazione effettiva è invece dipendente dal valore assunto da K_e, che tiene conto del tasso di evaporazione massimo, del contenuto idrico del suolo e dalla frazione di suolo bagnata non coperta da vegetazione.

Per il calcolo della pioggia efficace, IdrAgra si avvale della formula di Von Hoyningen- Hüne (1983)[14] che esprime l'aliquota di pioggia intercettata dall'apparato fogliare in funzione di parametri caratteristici della copertura fogliare quali l'indice di area fogliare (LAI).

[13] Allen RG et al. (1998) Crop evapotranspiration - Guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrigation and drainage paper, 56, p.174

[14] Von Hoyningen-Hüne, J., 1983. Die Interception des Niederschlags in landwirtschaftlichen Beständen. In Einfluss der Landnutzung auf den Gebietswasserhaushait. (Schriftenreihe des Deutschen Verbandes für Wasserwirtschaft und Kulturbau e.V., DVWK; H. 57). Hamburg und Berlin: Paul Parey, pp. 1–53

La precipitazione, dopo aver eventualmente subito una parziale intercettazione dagli apparati fogliari, può infiltrare nel terreno o allontanarsi generando del deflusso superficiale. Il fenomeno del deflusso superficiale, che dipende dalla pendenza, dalle caratteristiche del suolo, dall'suo del suolo e dal contenuto di umidità, è molto modesto in aree pianeggianti, ma può assumere un certo rilievo in aree con pendenze più elevate. IdrAgra pertanto prevede modulo di calcolo della quota di acqua che genera deflusso superficiale basato sul metodo del Curve Number proposto dal Soil Conservarion Service degli Stati Uniti (USDA-SCS, 1972[15]).

Il flusso di percolazione, sia esso quello in uscita dallo strato evaporativo verso lo strato traspirativo, che quello in uscita dallo strato traspirativo verso il sottosuolo, è calcolato in funzione della conducibilità idraulica dello strato e dell'umidità del suolo secondo la funzione proposta da Brooks and Corey (1964)[16]. In presenza in falda a piccola soggiacenza, IdrAgra include nei termini del bilancio anche il contributo dato dalla risalita capillare, che dipende dalla profondità di falda, dal contenuto idrico del suolo e dal flusso evapotraspirativo potenziale come suggerito dalla relazione di Liu et al. (2006)[17].

Infine, la stima del termine di irrigazione è funzione del deficit idrico presente il giorno precedente nello strato traspirativo. In particolare, il modello verifica se lo scostamento tra il contenuto idrico alla capacità di campo e quello effettivo nella zona traspirativa supera un'aliquota prefissata dell'acqua prontamente disponibile; in caso positivo, il modello impone un intervento irriguo con volume di adacquamento pari al volume necessario per riportare il contenuto idrico dello strato traspirativo alla capacità di campo.

Crescita colturale

Il modulo di crescita colturale permette di calcolare la durata delle fasi di sviluppo della pianta e il corrispondente andamento delle grandezze legate alla crescita colturale quali il coefficiente colturale (K_{cb}), l'indice di area fogliare (LAI), l'altezza colturale e la profondità radicale.

La data di semina della coltura viene stabilita a partire da una data minima di semina, verificando che la temperatura media dell'aria, valutata come media su una finestra temporale di cinque giorni, sia superiore alla temperatura minima di semina specifica della coltura simulata. La lunghezza dei diversi stadi è anch'essa funzione delle condizioni termiche ed è legata al raggiungimento di somme termiche prestabilite, secondo il modello dei gradi giorno (McMaster & Wilhelm, 1997)[18]. Tale modello si basa sull'assunzione che il tasso di sviluppo delle specie vegetali è correlato alle temperature a cui è soggetta la pianta nel corso della stagione di crescita. Un esempio dell'effetto di diverse condizioni termiche sulla lunghezza degli stadi di sviluppo è mostrata in Figura A4.3.

Nel calcolo dell'accumulo di gradi giorno, il modello tiene inoltre in considerazione sia il processo di vernalizzazione per quelle specie vegetali che necessitano di basse temperature a promuovere la fioritura, sia l'eventuale sensibilità al fotoperiodo (i.e. l'influenza delle ore di luce sullo sviluppo della pianta).

Il modello richiede quindi una serie di parametri in ingresso per simulare correttamente la lunghezza delle diverse fasi; i principali riguardano la temperatura minima per la semina, la temperatura di base e la temperatura massima per lo sviluppo colturale, i parametri che regolano la risposta a vernalizzazione e fotoperiodo, nonché le somme termiche richieste per il completamento di

[15] USDA - Soil Conservation Service (1972) National engineering handbook, Section 4, Hydrology. Chapter 10. Soil Conserv. Serv., Washington, D. C.

[16] Brooks R & Corey A (1964) Hydraulic properties of porous media. Hydrology Papers, Colorado State University, 3(March), p.37

[17] Liu Y, Pereira LS & Fernando RM (2006) Fluxes through the bottom boundary of the root zone in silty soils: Parametric approaches to estimate groundwater contribution and percolation. Agricultural Water Management, 84(1–2: 27–40

[18] McMaster GS, Wilhelm WW (1997) Growing degree-days: one equation, two interpretations. Agricultural and Forest Meteorology 87: 291-300

ciascuna fase. In aggiunta a queste informazioni, devono inoltre essere specificati i valori di K_{cb}, LAI, altezza della pianta e profondità radicale corrispondenti a ciascuna somma termica. Una volta definiti questi valori, il modulo di calcolo effettua un'interpolazione lineare dei valori, così da ottenere l'andamento completo delle serie.

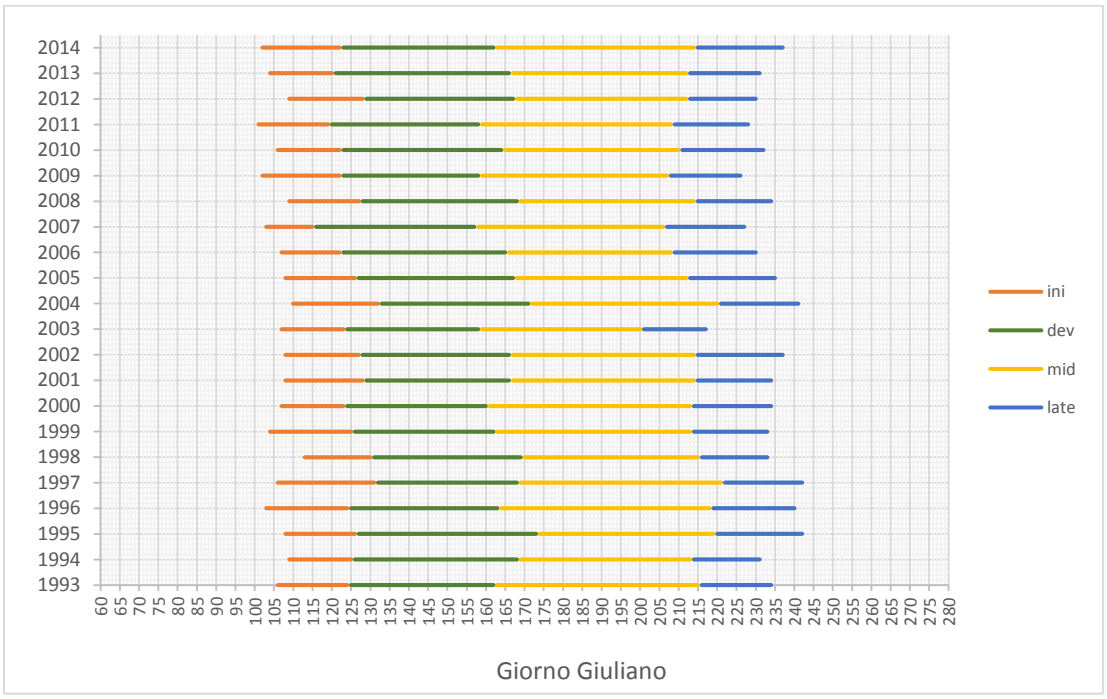

Figura A4.3 – Lunghezza delle fasi di sviluppo del mais in funzione delle temperature misurate alla stazione di Landriano (per i significati delle diciture 'ini', 'dev', 'mid' e 'late' si rimanda al quaderno FAO no.56)

Banche dati utilizzate per le stime

Di seguito si riporta una breve trattazione delle banche dati disponibili per il territorio Lombardo, utilizzate per le stime dei fabbisogni irrigui colturali con il modello IdrAgra.

Dati di portata

I dati di portata misurati alla testa del distretto sono attinti dalla banca dati costituita nell'ambito dei progetti ISIL-1[19], che viene mantenuta costantemente aggiornata grazie alla prosecuzione delle attività promossa dal progetto ISIL-2 (in corso).

Dati agro-meteorologici

Per le serie 1giornaliere di dati meteorologici, il modello utilizza le informazioni raccolte in 21 stazioni meteo gestite da ARPA Lombardia, selezionate poiché la loro dislocazione sul territorio permette di raggiungere un'adeguata rappresentazione della variabilità delle condizioni meteorologiche in ambito regionale (Figura A4.4, Tabella A4.1).

Uso del suolo

Le informazioni relative al tipo di colture presenti sul territorio provengono dalle carte dell'utilizzo agricolo annuale elaborate da ERSAF Lombardia a partire dai dati di utilizzo del suolo (investimenti colturali) per singola particella catastale per annata agraria considerata (fonte SIARL), dai perimetri delle particelle catastali disponibili per annata agraria considerata (fonte SIARL) e dai dati Uso e Copertura del Suolo DUSAF (fonte Regione Lombardia ed ERSAF).

[19] URBIM Lombardia & UNIMI-DiSAA - Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia (2016) ISIL - Indagine sui Sistemi Irrigui della Lombardia - Relazione Finale.

Rispetto alle mappe originarie di ERSAF, viene poi eseguita un post elaborazione per suddividere la classe colturale "Mais" nelle classi "Mais da granella" e "Silomais e mais ceroso", che sono caratterizzate da una diversa lunghezza del ciclo colturale e dunque determinano una differente distribuzione temporale dei fabbisogni irrigui. Tale distinzione è fatta a partire dalle informazioni disponibili per il 2004, anno in cui è nota la ripartizione percentuale delle due classi rispetto al totale dell'area a mais su base comunale. Sulla base del dato relativo al 2004, l'uso del suolo viene rielaborato suddividendo il mais nelle due classi secondo una distribuzione casuale all'interno del comune che ne mantiene inalterate le proporzioni.

In definitiva, le classi di uso del suolo considerate sono: mais da granella, silomais, prato, foraggere, riso, soia, pomodoro, melone e barbabietola.

Figura A4.4 – Dislocazione delle stazioni selezionate nella pianura lombarda

Tabella A4.1 – Identificativo delle stazioni e rispettive collocazioni

ID ARPA	Nome stazione	Prov.	Quota (m)	Posizione (indirizzo)
100	Milano - Lambrate	MI	120	Via Casoria, parco Lambro – acquedotto
106	Varzi	PV	500	Varzi - località Nivione
109	S. Angelo Lodigiano	LO	60	via Mulino 3 - c/o Ist. cerealicoltura
110	Palidano di Gonzaga	MN	22	strada Begozzo 9 - c/o ITA Strozzi
114	Landriano	PV	88	Landriano, Cascina Marianna 1
123	Cavenago d'Adda	LO	67	Caviaga - cascina Casoni
125	Castello d'Agogna	PV	106	Castello d'Agogna, SP26, c/o Ente Nazionale Risi
126-127	Casatenovo prato-tetto	LC	360	via Monteregio 13, c/o casa di riposo
132	Bergamo - Stezzano	BG	211	via Stezzano 24
134	Bargnano	BS	93	Corzano di Bargnano, via Silvio Pellico

136	Persico Dosimo	CR	44	SP40 km14 - c/o ist. Agrario Stanga
137	Rivolta d'Adda	CR	102	Cascina La Quercia, c/o Ist. Spallanzani
140	Motta Visconti	MI	100	via A. de Gasperi, c/o campo sportivo comunale
147	Milano - Parco Nord	MI	142	Cinisello Balsamo, parco nord
150	Pieve S. Giacomo	CR	39	Pieve S. Giacomo, loc. Silvelletta
557	Lonate Pozzolo	VA	204	Lonate Pozzolo, SS 527/SP 40
595	Filago - via Don Milani	BG	190	Filago - via Don Milani
653	Brescia - via Ziziola	BS	125	Brescia, via Ziziola
656	Gambara	BS	47	Gambara, via Parma
671	Mantova - Tridolino	MN	22	Mantova - Tridolino - SP n° 30
1211	Castronno	VA	379	Castronno, via Belvedere [VS Lurago - CO]

Parametri colturali

I parametri colturali legati alle caratteristiche fisiologiche della pianta, come la temperatura minima di semina, le tempe1rature per lo sviluppo colturale e i parametri che regolano la risposta a vernalizzazione e fotoperiodo sono tratti da letteratura specifica per ciascuna coltura. Per quanto riguarda le somme termiche, esse sono state calibrate considerando la lunghezza media degli stadi in specie cresciute in contesti agricoli del nord Italia, prendendo come riferimento Narciso et al. (1992)[20]. I valori di K_{cb} sono invece tratti dal quaderno FAO no.56, applicando le correzioni suggerite per condizioni climatiche diverse da quelle di riferimento che prevedono clima subumido e velocità del vento moderata. Le stime ottenute sono state poi confrontate con i valori di K_{cb} riportati in alcuni studi relativi alle aree della Pianura Padana, i quali sostanzialmente confermano i valori FAO corretti (differenze dell'ordine del 15% che rientrano nel margine di incertezza delle misure condotte in campo). Infine, per i valori di LAI, altezza colturale e profondità radicale sono stati presi come riferimento dati di letteratura rilevanti per l'area di studio.

Caratteristiche idrauliche dei suoli

I parametri che descrivono il comportamento idraulico dei suoli (ad es. contenuti idrici specifici - saturazione, capacità di campo, punto di appassimento -, conducibilità idraulica satura e altri parametri legati ai processi di percolazione e risalita capillare) sono ricavati con l'applicazione delle funzioni di pedo-trasferimento (PTF) di Rawls & Brakensiek (1989), che hanno mostrato un buon adattamento alle tipologie di suolo lombarde. I dati necessari per applicare le PTF sono i valori percentuali di sabbia, limo, argilla, scheletro e carbonio organico che caratterizzano i diversi orizzonti di suolo, riportati tra gli allegati alla carta pedologica 1:50,000 realizzata da ERSAF.

Efficienza dell'irrigazione per scorrimento superficiale

L'efficienza dell'irrigazione (intesa come aliquota del volume applicato su campo che viene effettivamente utilizzata dalla coltura) è fortemente variabile, oltre che secondo il metodo irriguo utilizzato, anche in funzione delle caratteristiche dei suoli, delle sistemazioni del terreno e della capacita di programmazione e gestione dei singoli interventi. Nel caso dell'irrigazione per scorrimento superficiale, la più diffusa in Lombardia, le caratteristiche del suolo hanno una notevole influenza e si è ritenuto quindi opportuno predisporre una carta delle efficienze di questo metodo per l'intera pianura stimate sulla base dell'intervallo di valori comunemente attribuito in letteratura (si veda la Tabella e tenendo conto delle caratteristiche idrauliche dei suoli, determinate secondo quanto illustrato nei paragrafi precedenti. Si tratta di valori di riferimento che,

[20] Narciso G, Ragni P, Venturi A (1992) Agrometeorological aspects of crops in Italy, Spain and Greece. A summary review for common and durum wheat, barley, maize, rice, sugar beet, sunflower, soya bean, rape, potato, tobacco, cotton, olive and grape crops. Joint Research Centre.

oltre che risentire delle incertezze nella stima dei parametri idraulici, possono variare localmente in funzione dei fattori già citati (sistemazione dei terreni e buone pratiche).

Tabella A4.2 – Valori di riferimento[21] per le efficienze di applicazione dei diversi metodi irrigui

Metodo	Efficienza di applicazione
Sommersione	0000000000000.15 – 0.25*
Scorrimento	0.30 – 0.50
Infiltrazione laterale da solchi	0.55 – 0.60
Aspersione	0.70 – 0.80
Goccia	0.85 – 0.90

*adattato rispetto al valore originario (<0.25)

Si è quindi elaborata una carta del valore dell'efficienza irrigua per scorrimento, legandola alla capacità idrica disponibile dei suoli (AWC, Available Water Capacity), una grandezza che indica la capacità del suolo di immagazzinare acqua e trattenerla a beneficio delle piante. La AWC è definita (Veihmeyer e Hendrickson, 1927[22]) come differenza tra il contenuto idrico alla capacità di campo (Field Capacity, θ_{FC}) e il contenuto idrico al punto di appassimento (Wilting Point, θ_{WP}):

$$AWC = \theta_{FC} - \theta_{WP}$$

Il legame tra "efficienza" ed AWC è stato definito secondo i criteri di seguito illustrati.

Calcolo dei valori di θ_{FC} e θ_{WP}

La formula per il calcolo del contenuto idrico θ_{FC} di un dato suolo può essere derivato dalla curva di ritenzione idrica, espressa secondo l'equazione di Van Genuchten (1980), ed assume la seguente forma:

$$\theta_{FC} = \theta_r + \frac{\theta_{Sat} - \theta_r}{[1 + (\alpha \cdot h_{FC})^n]^m}; \quad m = \frac{1}{n+1}$$

dove θ_{Sat} e θ_r sono, rispettivamente, i contenuti idrici massimo (a saturazione) e minimo (residuo) che contraddistinguono il suolo, α ed n sono i parametri di scala e di forma della curva, e h_{FC} è la tensione (pressione negativa) dell'acqua nei pori del suolo quando questo si trova alla capacità di campo. La medesima formula fornisce θ_{WP} quando si sostituisce al valore h_{FC} quello della tensione al punto di appassimento (h_{WP}).

I parametri θ_{Sat}, θ_r, α ed n sono stati ottenuti dalle funzioni di pedo-trasferimento, come indicato in precedenza (si veda il par. "Caratteristiche idrauliche dei suoli"). I valori di h_{FC} e h_{WP}, riportati nella tabella seguente, sono stati imposti seguendo Ciavatta e Vianello (1989), con una modifica del valore h_{FC} per i suoli argillosi che renda i contenuti idrici medi per i terreni lombardi più vicini ai valori di riferimento del manuale FAO (FAO 56[23]).

Nella figura successiva sono rappresentati i valori di AWC calcolati per l'area di studio. Le zone in cui i terreni conservano meno della media (valori bassi) sono colorati in rosso, i terreni che conservano più acqua della media (valori alti) sono colorati in blu.

[21] Tavolo permanente per la quantificazione dei volumi irrigui (articolo 3 del D.M. MIPAAF 31 luglio 2015) – Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)

[22] Veihmeyer, F.J. & Hendrickson, A.H. 1927. The relation of soil moisture to cultivation and plant growth. Soil Sci., 3:498-513

[23] Allen R.G. et al. (1998) Crop Evapotranspiration (guidelines for computing crop water requirements). FAO irrigation and drainage paper No. 56. Roma, Italia

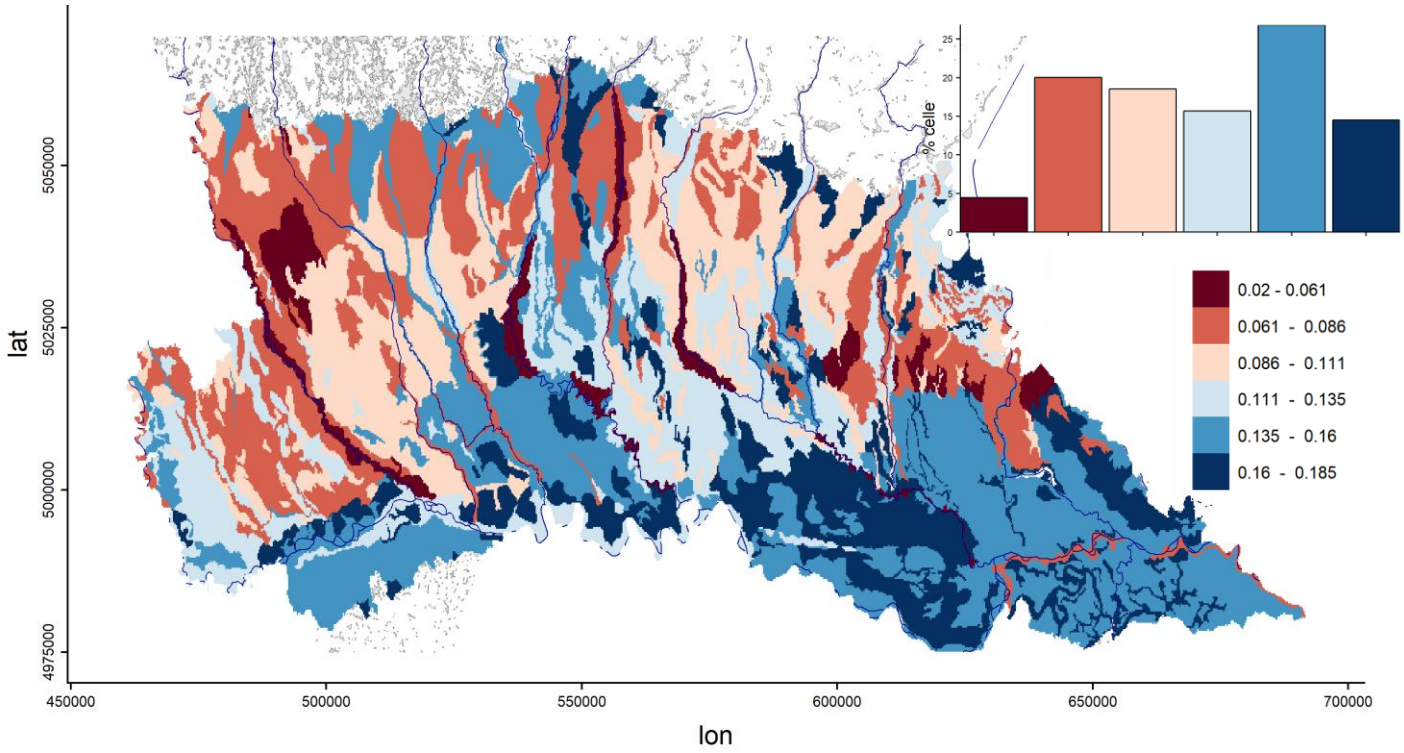

Figura A4.5- Carta della Available Water Capacity (AWC)

Tabella A4.3 - Valori assunti per i potenziali di suzione (HRIF) VERI

Tessitura	*Sottoclassi*	h_{FC} (cm)	H_{WP}(cm)
Sabbiosi	S, SF	125, 135	15000
Franchi	L, F, FS	250, 200, 170	15000
Argillosi	A, AL, AS, FA, FSA, FLA, FL	330, 300, 220, 250, 180, 300, 250	15000

Attribuzione delle efficienze irrigue a scorrimento

Le celle con AWC compreso nell'intervallo 0.08 - 0.17, include la quasi totalità della pianura lombarda (Figura A4.6); a queste sono state assegnate linearmente delle efficienze tra 32.5 e 47.5% (entro l'intervallo di riferimento 30-50%). Ai pochi terreni con AWC superiori sono state attribuite efficienze più elevate, vicine al 50% (che può essere considerato il massimo ottenibile con le consuete pratiche associate all'irrigazione a scorrimento), mentre i valori relativi ai suoli con AWC più basse degradano lentamente supponendo che nelle zone con terreni con bassissima capacità di ritenzione idrica vengano messi in atto accorgimenti per contenere le perdite). Le equazioni analitiche per il calcolo delle efficienze in funzione delle AWC sono le seguenti:

$$Eff\% = \begin{cases} 62.5 \cdot AWC + 27.5; & AWC \leq 0.08 \\ 166.6 \cdot AWC + 19.2; & 0.08 < AWC \leq 0.17 \\ 3.0 \cdot AWC + 47.0; & 0.17 < AWC \end{cases}$$

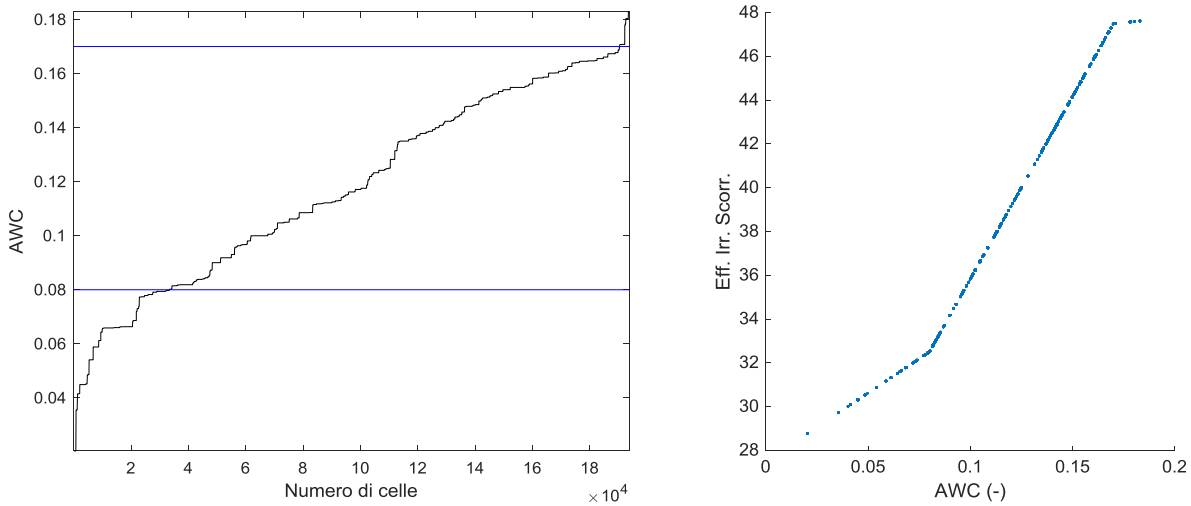

Figura A4.6 – A sinistra: valori ordinati di AWC calcolati per la pianura lombarda, in blu le soglie che dividono la parte centrale dagli estremi; a destra: valori di AWC e relative efficienze assegnate

La carta di efficienze così ottenuta è stata poi mediata nello spazio, con finestra mobile circolare di 2 celle di raggio (500 m) in modo da smorzare le differenze tra le classi nelle zone di confine tra unità pedologiche diverse.

Il risultato di queste operazioni, riportata nella figura successiva, è la carta di efficienza di irrigazione per scorrimento dipendente dalle caratteristiche del suolo.

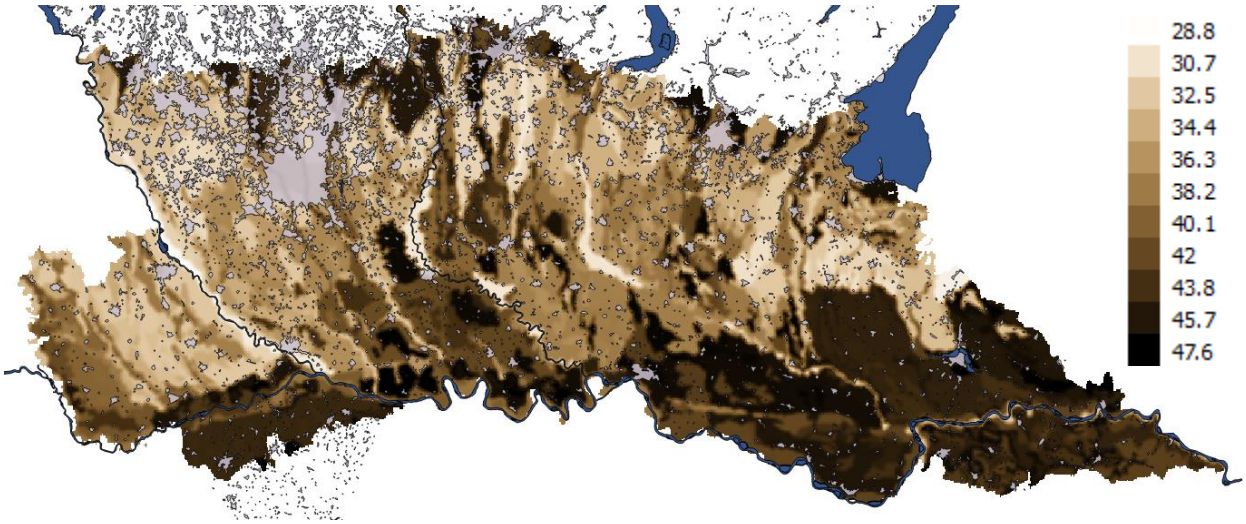

Figura A4.7 - Carta delle efficienze dell'irrigazione per scorrimento superficiale per l'area in analisi

ALLEGATO 6 – SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Paragrafo 6.2 Interventi non ammissibili

Sono esclusi dal finanziamento tutti gli interventi:

- che determinano un aumento della superficie irrigata delle aziende agricole beneficiarie;
- non previsti nell'elenco del paragrafo 6.1 delle presenti disposizioni attuative.

Si riporta a titolo esemplificativo e non esaustivo un elenco di interventi non ammissibili che per loro natura potrebbero ingenerare dubbi o fraintendimenti in relazione all'ammissibilità:

a) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) gli interventi di semplice sostituzione di impianti, macchine ed attrezzature esistenti;

c) realizzazione di impianti di sorveglianza, d'allarme, recinzioni di confine del perimetro aziendale, cancelli di accesso all'azienda agricola;

d) nuova costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di pozzi e invasi aziendali per uso irriguo e/o altri usi aziendali;

e) interventi finanziabili nell'ambito dei programmi di sostegno di una Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli (OCM) del comparto ortofrutta, per investimenti attuati dai soci di Organizzazioni dei Produttori (OP), cui corrisponde una spesa ammissibile uguale o inferiore a € 50.000,00. La demarcazione si applica solo agli interventi che possono essere finanziati con entrambe le linee di finanziamento (PSR e OCM);

f) interventi proposti da soci delle OP nell'ambito dei programmi di sostegno di una OCM relativi a investimenti:

   - finalizzati ad attività connesse ai prodotti vitivinicoli di cui all'allegato 7, parte 2 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (vino e mosto);
   - realizzati direttamente dalle OP finanziabili nell'ambito dell'OCM Olio di oliva, di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013;

g) acquisto di impianti, macchine ed attrezzature usate, apparecchiature e strumentazioni informatiche usate o non direttamente connesse agli interventi di cui al paragrafo 6.1 delle presenti disposizioni attuative;

h) realizzazione di interventi immateriali non collegati a investimenti materiali;

i) realizzazione e/o acquisto di dotazioni tramite locazione finanziaria, ossia acquisizione in leasing;

j) l'acquisto di beni immobili;

k) interventi di demolizione totale.

Paragrafo 12.4 Documentazione da allegare alla domanda

Lettera c)

Per la redazione del computo metrico analitico estimativo delle opere edili si devono utilizzare, in alternativa, i codici e i prezzi unitari del prezziario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) della Provincia o il prezziario regionale delle Opere Pubbliche o il prezziario regionale dei Lavori Forestali, abbattuti del **20%**; in assenza di codici e prezzi unitari nel prezziario della CCIAA della Provincia di riferimento, possono essere utilizzati i codici e i prezzi unitari del prezziario della CCIAA della Provincia di Milano. Il prezziario di riferimento è quello in vigore alla presentazione della domanda.

Nel caso di "lavori ed opere compiute" non comprese nei suddetti prezziari, in alternativa ai preventivi di cui alla lettera e), deve essere effettuata l'analisi dei prezzi come disciplinata dall'articolo 32, comma 2, del DPR 5 ottobre 2010, n. 207.

Lettera d)

Firma digitale sui titoli abilitativi emessi da Enti: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", in vigore con modifiche dal 01/01/2006, stabilisce all'articolo 5 bis, comma 1: *"La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.*". Pertanto i documenti relativi a titoli abilitativi emessi da Enti verso imprese, quali i richiedenti dell'Operazione 4.1.01, dovrebbero essere emessi o perlomeno trasmessi al destinatario in formato elettronico e come tali possono essere allegati alla domanda di contributo in Sis.Co.. Se tuttavia i documenti non sono stati emessi in formato digitale è necessario, per il caricamento sul portale Sis.Co., che gli stessi vengano resi in tale formato mediante scannerizzazione. In tal caso la firma digitale può anche essere del richiedente, poiché quella olografa risulta dal documento scannerizzato.

Nel caso in cui il titolo abilitativo allegato alla domanda e relativo agli interventi edilizi richiesti, debba essere assentito dall'Ente (Comune, SUAP o altro), il titolo medesimo deve risultare assentito alla data di presentazione della domanda di contributo.

L'idoneità del titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005, n.12, deve essere verificata in sede di istruttoria della domanda di contributo, con l'Ente:
- cui è indirizzata, se trattasi di SCIA;
- che ha rilasciato il titolo stesso, negli altri casi.

Qualora, a seguito della suddetta verifica, il titolo abilitativo risulti non idoneo, il documento è da considerare assente e quindi si determina la non ammissibilità della domanda, come stabilito dal paragrafo 13.1 delle presenti disposizioni attuative.

Gli interventi eseguiti in attività edilizia libera, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e smi, sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo *"... fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia."*.
Quindi nel caso in cui la domanda di contributo sia relativa a tali interventi, in sede di istruttoria occorre verificare con il Comune che gli stessi possano essere realizzati senza titolo abilitativo.

Lettera e)

I preventivi di spesa sono necessari per determinare la congruità del valore della prestazione oggetto della fornitura in relazione alla dimensione dell'intervento proposto.

I preventivi di spesa devono essere presentati per:
1) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezziari delle CCIAA di cui alla precedente lettera c);
2) spese di certificazione dei sistemi di qualità (ISO14001, EMAS e GlobalGap).

Per gli acquisti e le spese di cui ai precedenti punti 1) e 2), devono essere prodotti **tre preventivi di spesa**, unitamente a una nota inerente alle motivazioni tecnico-economiche che giustifichino la scelta del preventivo; la scelta non deve essere giustificata se si sceglie il preventivo con il prezzo più basso.
In caso di acquisizioni di beni altamente specializzati o di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, può essere prodotto **un solo preventivo di spesa**, unitamente ad una dichiarazione del tecnico, di cui alla lettera b) del paragrafo 12.4, che attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa.
I preventivi di spesa devono:

- essere indirizzati al richiedente;
- essere presentati su carta intestata dei fornitori, firmati digitalmente dai fornitori stessi, riportanti data di formulazione e periodo di validità del preventivo;

- riportare la descrizione analitica della fornitura, in modo che il bene oggetto della fornitura sia chiaramente identificabile per tipologia, quantità e marca/modello, qualora presenti.

I preventivi, inoltre, devono essere:

- proposti da soggetti diversi, cioè da fornitori indipendenti tra di loro;
- comparabili, ossia riferiti alla stessa tipologia di bene, con uguali o analoghe caratteristiche tecniche, dimensioni e quantità. Si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni esempi: tipologia costruttiva dell'intervento edilizio; numero di poste della sala di mungitura; volume delle celle frigorifere per la conservazione dei prodotti; superficie o volume delle serre e dei tunnel; potenza espressa in CV o KW delle macchine agricole; numero, lunghezza o larghezza degli organi lavoranti delle macchine agricole;
- formulati in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino;
- in corso di validità, cioè con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

In caso di presentazione di preventivi non comparabili tra loro, l'Amministrazione competente ne richiede il perfezionamento.

Lettera h)

La **Valutazione di incidenza per investimenti interessanti siti Rete Natura 2000** è necessaria solo nel caso in cui l'intervento che si intende realizzare possa avere incidenze significative sui siti Natura 2000, sia che l'intervento ricada all'interno delle aree Natura 2000, sia che pur sviluppandosi all'esterno possa comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. Tale giudizio è subordinato alla verifica dell'Ente Gestore, sulla base dei contenuti del Piano di Gestione del sito.

In caso di investimenti che comportano interventi strutturali o altri interventi che possano generare incidenze su un Sito Rete Natura 2000, devono essere prodotti i seguenti documenti, alternativi tra loro:

- provvedimento di Valutazione di Incidenza rilasciato dall'Ente Gestore del Sito;
- altro documento, rilasciato o validato dall'Ente Gestore del sito, di verifica di eventuali incidenze su specie e habitat tutelati dalle Direttive Rete Natura 2000 (ad esempio procedure semplificate, interventi funzionali alla conservazione del sito e/o ricompresi nei Piani di Gestione, oppure dichiarazione in merito alla incidenza non significativa dell'intervento, ai sensi dell'articolo 6, comma 6 dell'allegato C della deliberazione della Giunta regionale dell'8 agosto 2003 n. 7/14106, validata dall'Ente Gestore del Sito Natura 2000).

In particolare se la suddetta Valutazione di Incidenza non è allegata alla domanda di contributo ma:

- richiamata nel permesso di costruire, si intende acquisita;
- il permesso di costruire richiama lo Studio di Incidenza, in fase istruttoria deve essere richiesta l'integrazione della Valutazione o, dove prevista, la Dichiarazione vidimata dall'Ente Gestore;
- né richiamata nel permesso di costruire, né il permesso richiama lo Studio di Incidenza, nel caso in cui si tratti di intervento che:

    1) rientra tra quelli indicati all'articolo 6, comma 6, dell'Allegato C alla d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 è possibile richiedere integrazioni in fase istruttoria;

    2) non rientra tra quelli indicati al punto 1) deve essere richiesto all'Ente Gestore del Sito il chiarimento in merito alla necessità di acquisizione della Valutazione di incidenza. Nel caso in cui la Valutazione:

    a) sia necessaria e non è stata rilasciata prima della presentazione della domanda, la domanda non è ammissibile;

    b) sia necessaria ed è stata rilasciata prima della presentazione della domanda, deve esserne richiesta l'integrazione nella fase istruttoria.

Per la Firma digitale sul provvedimento di Valutazione di Incidenza rilasciato dall'Ente Gestore del Sito o altro documento alternativo rilasciato o validato dall'Ente Gestore del sito, si deve fare riferimento a quanto specificato per i titoli abilitativi alla precedente lettera d).

Paragrafo 21. Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori

Un intervento s'intende realizzato ed ammissibile a pagamento solo se risulta conforme all'intervento ammesso a finanziamento, funzionale e completo.

Se, a conclusione del progetto, uno o più interventi non sono realizzati o non sono conformi a quelli ammessi a finanziamento, funzionali e completi, il pagamento del saldo è ammissibile solo se la spesa relativa a tali interventi non è superiore al **30%** della spesa complessiva del progetto ammessa a finanziamento.

Gli interventi conformi a quelli ammessi a finanziamento, funzionali e completi, ancorché realizzati con una spesa inferiore a quella ammessa a finanziamento **non sono considerati** ai fini del calcolo del 30% di cui sopra, in quanto la riduzione della spesa è da attribuirsi ad economie intervenute nel corso della realizzazione del progetto.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, nella tabella seguente si riportano alcuni esempi di applicazione.

Investimenti	Spesa ammessa a finanziamento (*)	Caso 1 (**)		Caso 2 (**)		Caso 3 (**)		Caso 4 (**)		Caso 5 (**)	
		Intervento realizzato	Spesa ammissibile	Intervento realizzato	Spesa ammissibile	Intervento realizzato	Spesa ammissibile	Intervento realizzato	Spesa ammissibile	Intervento realizzato	Spesa ammissibile
Intervento 1	10.000	NO	0	NO	0	NO	0	NO	0	SÌ	10.000
Intervento 2	15.000	SÌ	15.000	NO	0	NO	0	SÌ	(***) 9.000	SÌ	15.000
Intervento 3	20.000	SÌ	20.000	SÌ	20.000	NO	0	SÌ	15.000	SÌ	20.000
Intervento 4	55.000	SÌ	55.000	SÌ	55.000	SÌ	55.000	SÌ	45.000	NO	0
Totale	100.000		90.000		75.000		55.000		69.000		45.000
Esito saldo		**Ammissibile**		**Ammissibile**		**Non ammissibile**		**Ammissibile**		**Non ammissibile**	

(*): Nella fase di istruttoria delle domande.

(**): Alla erogazione del saldo (SÌ se l'intervento è realizzato, conforme a quello ammesso a finanziamento, funzionale e completo).

(***): Importo ridotto a seguito di intervento realizzato con economia di spesa, non a seguito di accertamento del contributo erogabile

Paragrafo 26 Decadenza dal contributo

Comma 3).

La domanda decade totalmente se la spesa relativa agli interventi non realizzati, non conformi a quelli ammessi a finanziamento, non funzionanti e/o incompleti e/o incoerenti con gli obiettivi strategici indicati dal beneficiario nel Piano aziendale di risparmio idrico di cui all'Allegato 3, è superiore al **30%** della spesa complessiva del progetto ammessa a finanziamento, calcolata con le modalità illustrate al paragrafo 20.2.

Paragrafo 30 Errori palesi

Si considerano errori palesi:

- gli errori di compilazione conseguenti a errata o incompleta compilazione del fascicolo aziendale che risultano evidenti in base ad un esame minimale della domanda, ad esempio, codice statistico o bancario errato;
- gli errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti;
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra domanda e documentazione allegata;
- gli errori causati dalle non corrette trascrizioni dei numeri di identificazione o di riferimento, che sono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e le banche dati, ad esempio: cifre invertite; errori nel numero di sezione/foglio o nel riferimento del comune nel registro catastale; numero di una particella limitrofa, risultante da un errore di lettura della mappa; numero di mappa nuovo, conseguente a frazionamento/soppressione di particelle.

Non è considerato errore palese la mancanza di documentazione allegata alla domanda di contributo.

Paragrafo 31 Rinuncia

Rinuncia parziale.
La rinuncia alla realizzazione di uno o più interventi è ammissibile nei limiti del **30%** della spesa complessiva del progetto ammessa a finanziamento, calcolata con le modalità illustrate al paragrafo 20.2.

ALLEGATO 7 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO, DI CUI AL PARAGRAFO 12.4, LETTERA g)

Alla Regione Lombardia

……

……

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 4.1.03 "Incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione".

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

Provincia _____ il __/__/____ residente nel Comune di _____Provincia _____ via _____,

Codice fiscale _____, in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa/società _____, Codice fiscale_____, con riferimento alla domanda di contributo n. _____, essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in oggetto,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

di:

- ☐ avere
- ☐ non avere

richiesto un contributo per la realizzazione degli interventi finalizzati al miglioramento della redditività, competitività e sostenibilità **anche con altre "Fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020**.

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, _____

Firma del dichiarante

Data, _____ _____

ALLEGATO 8 – VARIANTI DI CUI AL PARAGRAFI 18.3, COMMA 2) E 18.4, COMMA 3)

Quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante.

Codice SISCO	Descrizione intervento	Importo ammesso a finanziamento (€)	Importo variante richiesto (€)	Note
Totale				
Totale finanziato				
Contributo				

Luogo e data

_____

Firma del beneficiario

_____

ALLEGATO 9 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SALDO DEL CONTRIBUTO, DI CUI AL PARAGRAFO 20.2, COMMA 1)

Alla Regione Lombardia

……

……

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 4.1.03 "Incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione".

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

Provincia _____ il __/__/____ residente nel Comune di _____

Provincia _____ via _____,

Codice fiscale _____, in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa/società _____, Codice fiscale_____, con riferimento alla domanda di contributo n. _____ presentata il __/__/____, essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in oggetto,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

di non avere percepito un contributo per la realizzazione degli interventi finalizzati al miglioramento della redditività, competitività e sostenibilità attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti o agevolazioni fiscali diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020.

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, _____

Firma del dichiarante

Data, _____ _____

ALLEGATO 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI, DI CUI AL PARAGRAFO 35

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali raccolti sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto dei legali Rappresentanti.

Il trattamento dei "Dati personali" avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei contributi collegati al Programma di sviluppo rurale Regione Lombardia, di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013, e di ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di agricoltura.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati *anche* con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Giunta Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano. Contitolare del Trattamento, ai sensi del decreto n. 144 del 16 ottobre 2018, "Definizione assetto organizzativo della giunta regionale in attuazione del regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali" a firma del Presidente, *è l'Autorità di Gestione del Programma di sviluppo Rurale*.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali:

- Finlombarda S.p.A.;
- Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- Agenzia delle Entrate;
- Ministero sviluppo economico;
- Ministero delle Finanze;
- Organi Commissione europea;
- Altri soggetti pubblici specificatamente abilitati di volta in volta ai fini dello svolgimento di determinate attività.

6. Tempi di conservazione dei dati

Dati Personali saranno conservati in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo di 10 anni a partire:

- dalla data di chiusura del Suo fascicolo aziendale;
- dall'ultimo pagamento erogato a Suo favore a valere sui fondi europei, nazionali o regionali, se successivo alla chiusura del Fascicolo aziendale.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, ove applicabili con particolare riferimento all'articolo13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

L'esercizio dei diritti dell'interessato può essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato con le modalità e i limiti di cui agli articoli 2-undecies e ss. del Decreto Legislativo n. 196/2003.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di Controllo, ai sensi dell'articolo 2 bis del Decreto Legislativo n. 196/2003.